

477.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalla Commissione)	8
Missioni vevoli nella seduta del 3 febbraio 1999	3	(Sezione 3 — Emendamenti ed articoli aggiuntivi agli articoli del decreto-legge)	9
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 4 — Ordini del giorno)	15
Ministro dell'ambiente (Trasmissione di un documento)	4	Proposte di legge nn. 411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-bis-4707	17
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 1 — Articolo 22, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	18, 24
Procedimenti civili nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) .	5	(Sezione 2 — Articolo 23, emendamenti e subemendamento)	33
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione)	5	(Sezione 3 — Articolo 24, emendamenti, subemendamento ed articolo aggiuntivo)	34
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	5	(Sezione 4 — Articolo 25 ed emendamenti) .	35
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 5 — Articolo 26 ed emendamenti) .	36
ERRATA CORRIGE	6	(Sezione 6 — Articolo 27 ed emendamento) .	36, 37
Disegno di legge di conversione n. 5544	7	(Sezione 7 — Articolo 28 ed emendamento) .	37
(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge)	7	(Sezione 8 — Articolo 29 ed emendamento) .	38
		(Sezione 9 — Articolo 30 ed emendamenti) .	38, 39
		(Sezione 10 — Articolo 31 ed emendamento) .	39

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 11 — Articolo 32 ed emendamento) .	40	(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamento) .	64
(Sezione 12 — Articolo 33 ed emendamenti) ..	40, 41	(Sezione 4 — Articolo 4)	65
(Sezione 13 — Articolo 34 ed emendamento) .	41	Disegno di legge S. 2424 (approvato dal Senato) n. 4166	66
(Sezione 14 — Articolo 35 ed emendamento) .	42	(Sezione 1 — Articolo 1)	66
(Sezione 15 — Articolo 36 ed emendamenti) ..	42	(Sezione 2 — Articolo 2)	66
(Sezione 16 — Articolo 37 ed emendamenti) ..	43	(Sezione 3 — Articolo 3)	66
(Sezione 17 — Articolo 38, emendamenti e subemendamento)	43, 44	Disegno di legge S. 2621 (approvato dal Senato) n. 4223	67
(Sezione 18 — Articolo 39 ed emendamento) .	45	(Sezione 1 — Articolo 1)	67
(Sezione 19 — Articolo 40 ed emendamenti) ..	45	(Sezione 2 — Articolo 2)	67
(Sezione 20 — Articolo 41 ed emendamento) .	46	(Sezione 3 — Articolo 3)	67
(Sezione 21 — Articolo 42, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	46	Interrogazioni a risposta immediata	68
(Sezione 22 — Articolo 43 ed emendamento) .	47	(Sezione 1 — Politiche europee per la montagna)	68
(Sezione 23 — Articolo 44 ed emendamenti) ..	47, 48	(Sezione 2 — Riconoscimento dell'asilo politico al leader del PKK Ocalan)	68
(Sezione 24 — Articolo 45 ed emendamento) .	48	(Sezione 3 — Tutela dell'attività delle guardie giurate)	68
(Sezione 25 — Articolo 46, emendamento ed articoli aggiuntivi)	48, 49	(Sezione 4 — Sicurezza nella provincia di Varese)	69
(Sezione 26 — Articolo 47, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	49, 52	(Sezione 5 — Emergenza maltempo nelle zone terremotate di Marche e Umbria)	69
Disegno di legge S. 1342 (approvato dal Senato) n. 3500	58	(Sezione 6 — Tariffe telefoniche tra impianti fissi)	70
(Sezione 1 — Articolo 2)	58	(Sezione 7 — Apparecchiature di controllo dell'aeroporto di Punta Raisi)	70
(Sezione 2 — Articolo 3 ed emendamento) .	58	(Sezione 8 — Prevenzione delle malattie cardiovascolari e tumorali)	71
(Sezione 3 — Articolo 4)	58	(Sezione 9 — Riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale)	71
Disegno di legge S. 1552 (approvato dal Senato) n. 3503	59	Interpellanze e interrogazioni	72
(Sezione 1 — Articolo 1)	59	(Sezione 1 — Numero chiuso nelle università)	72
(Sezione 2 — Articolo 2)	59	(Sezione 2 — Situazione dell'Università di Bologna)	78
(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamento) .	59	(Sezione 3 — Convegno di « Azione universitaria » all'università di Genova)	81
(Sezione 4 — Articolo 4)	60	(Sezione 4 — Campagna contro la tossicodipendenza)	81
Disegno di legge S. 1919 (approvato dal Senato) n. 3819	61	(Sezione 5 — Iniziative per i senza tetto)	82
(Sezione 1 — Articolo 1)	61	(Sezione 6 — Pratica dell'infibulazione)	82
(Sezione 2 — Articolo 2)	61	Proposte di legge nn. 414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755	84
(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamento) .	61	(Sezione 1 — Articolo 4 ed emendamenti) ..	84
(Sezione 4 — Articolo 4)	62		
Disegno di legge n. 4039-B	63		
(Sezione 1 — Articolo 2)	63		
(Sezione 2 — Articolo 3 ed emendamento) .	63		
Disegno di legge S. 2443 (approvato dal Senato) n. 4074	64		
(Sezione 1 — Articolo 1)	64		
(Sezione 2 — Articolo 2)	64		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 3 febbraio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Borghezio, Bova, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Carmelo Carrara, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Benetti, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Marco Fumagalli, Gambale, Lamacchia, Lumia, Maiolo, Mancuso, Mangiacavallo, Masi, Matranga, Mattioli, Melandri, Molinari, Morgando, Napoli, Neri, Pennacchi, Ranieri, Scozzari, Sinisi, Stradella, Treu, Turco, Turroni, Vendola, Gaetano Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Borghezio, Bova, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Carmelo Carrara, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Benetti, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Marco Fumagalli, Lumia, Maiolo, Mancuso, Mangiacavallo, Masi, Matranga, Mattioli, Melandri, Molinari, Morgando, Napoli, Neri, Pennacchi, Ranieri, Scozzari, Sinisi, Stradella, Treu, Turco, Turroni, Vendola, Gaetano Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 febbraio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DI STASI: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (5628);

MACCANICO: « Delega al Governo per l'accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie » (5630);

NUCCIO CARRARA: « Disposizioni in materia di usi civici » (5631);

SAVELLI: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di abolizione della quota proporzionale » (5632);

GALATI: « Disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » (5633);

GIULIANO: « Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza da parte degli italo-eritrei nati anteriormente al 1° gennaio 1953 » (5634);

OLIVO: « Norme concernenti il personale insegnante presso le istituzioni scolastiche straniere e le istituzioni scolastiche italiane all'estero » (5635);

OLIVO: « Norme in materia di patenti di guida per trasporto specifico di persone handicappate » (5636).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 2 febbraio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di

legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

MACCANICO: « Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Repubblica » (5629).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 2 febbraio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3369. — « Norme in materia di attività produttive » (*approvato dal Senato*) (5627).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BERTINOTTI e GIORDANO: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (5504);

GARRA ed altri: « Modifiche allo Statuto della Regione siciliana in materia di elezione diretta del Presidente della Regione, di durata dell'Assemblea regionale e di iniziativa legislativa » (5615) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

II Commissione (Giustizia):

ARMAROLI e ANEDDA: « Introduzione dell'articolo 707-bis del codice penale, concernente il possesso ingiustificato di valori » (5605) *Parere della I Commissione*;

ARMAROLI e ANEDDA: « Introduzione dell'articolo 648-quater del codice penale, concernente il possesso di denaro, beni o utilità di provenienza non giustificata » (5606) *Parere della I Commissione*;

X Commissione (Attività produttive):

S. 3369. — « Norme in materia di attività produttive » (*approvato dal Senato*) (5627) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

XII Commissione (Affari sociali):

MARTINAT ed altri: « Divieto di ogni forma di riproduzione umana extracorporea medicalmente assistita » (5579) *Parere delle Commissioni I e II*.

Trasmissione dal ministro dell'ambiente.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 1° febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1999, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Tale richiesta è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 marzo 1999.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 27 gennaio 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 17 dicembre 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annunzio della pendenza di sedici procedimenti civili nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con sedici distinte lettere, tutte pervenute in data 1° febbraio 1999, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti sedici procedimenti civili (Tribunale di Milano, n. 20389/94 R.G., atto di citazione dott. Andrea Padalino; Tribunale di Roma, atto di citazione on. Carlo Ripa di Meana e Sig.ra Marina Punturieri Ripa di Meana; Tribunale di Roma, n. 19283/96 R.G., atto di citazione dott. Lorenzo Mattassa; Tribunale di Roma, n. 20332/96 R.G., atto di citazione dott. Antonio Tricoli; Tribunale di Roma, n. 2861/98 R.G., atto di citazione dott. Salvatore Curcio; Tribunale di Napoli, atto di citazione dott.ssa Laura Triassi; Tribunale di Roma, n. 28677/98 R.G., atto di citazione Nomsma S.p.A.; Tribunale di Ferrara, atto di citazione dott. Gherardo Colombo; Tribunale di Roma, n. 16337/96 R.G., atto di citazione dott. Stefano Tocci; Tribunale di Milano, n. 12559/93 R.G.; atto di citazione dott. Elio Bevilacqua; Tribunale di Roma, atto di citazione on. Vito Gnutti; Tribunale

di Roma, n. 2846/98, atto di citazione dott.ssa Caterina Chiaravallotti; Tribunale di Roma, atto di citazione on. Pino Arlacchi; Tribunale di Ferrara, atto di citazione dott.ssa Ilda Boccassini; Tribunale di Roma, n. 8595/98 R.G., atto di citazione dott.ssa Ilda Boccassini; Tribunale di Roma, n. 45008/97 R.G., atto di citazione dott. Gian Carlo Caselli), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 2 febbraio 1999, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha comunicato che il collegio per i reati indicati all'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto Tribunale, ha disposto, con decreto del 29 giugno 1998, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Francesco DE LORENZO nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 29 gennaio 1999, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Muro Lucano (Potenza) Angri (Salerno) Camerota (Salerno) Longobardi (Cosenza) Davoli (Catanzaro) Montoro Superiore (Avellino).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 2 febbraio 1999, a pagina 2, seconda colonna, ventiquattresima riga, sostituire le parole: «BOATO e FRATTINI» con le seguenti: «PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOATO e FRATTINI».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1998, N. 451, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER GLI ADDETTI AI SETTORI
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DELL'AUTOTRA-
SPORTO (5544)**

(A.C. 5544 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

*(Allineamento aliquote contributive per le
aziende di trasporto).*

1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono rideterminate con

riferimento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi.

2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonché per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 9 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-

tivo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti all'INPS, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Oneri indiretti in materia di autotrasporto).

1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, sono elevati rispettivamente a lire 35.500 e lire 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere è determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999.

2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

3. Per l'anno 1999 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive per l'utilizzazione delle risorse assegnate con il presente articolo, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessiva-

mente a lire 140 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5544 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « rideterminate con riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « ridotte mediante allineamento »;

al comma 2, le parole: « somme residue per il prepensionamento di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « disponibilità in conto residui dell'unità previsionale di

base 4.1.2.5 "Pensionamenti anticipati", capitolo 3662, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, del ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « n. 556, » sono inserite le seguenti: « recante disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, »;

al comma 2, primo periodo, le parole: «Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, » sono soppresse; e la parola: « rideterminati » è sostituita dalla seguente: « ridotti »;

al comma 3, le parole: « Per l'anno 1999 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 1998 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, ».

(A.C. 5544 – sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 7. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Sopprimere il comma 1.

1. 8. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 1, sostituire le parole: in attesa con le seguenti: nelle more.

1. 1. Bocchino, Savarese.

Al comma 1, dopo le parole: servizi di trasporto aggiungere le seguenti: e dei lavoratori del settore

1. 12. Boghetta.

Al comma 1, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: e acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari.

1. 6. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 1, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: e sentite le competenti commissioni parlamentari.

1. 5. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 1, sostituire le parole: ridotte mediante allineamento con le seguenti: sono rideterminate, in loro favore, con riferimento.

1. 2. Bocchino, Savarese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di migliorare le aree urbane, le risorse previste dall'articolo 6, comma 3 del decreto — legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1989, n. 205, possono essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto rapido di massa, nonché al controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 22.

1. 11. Mammola.

Sopprimere il comma 2.

1. 9. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 2, sostituire le parole :Alle minori entrate con le seguenti: Ai minori introiti.

1. 3. Bocchino, Savarese.

Al comma 2, sostituire la parola: derivanti con le seguenti: che derivano.

1. 4. Bocchino, Savarese.

Al comma 2, dopo le parole: l'autorizzazione di spesa aggiungere le seguenti: per il prepensionamento

1. 13. La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

1. 10. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).

1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e le compensazioni previste nei relativi contratti di servizio, sono equiparate alle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I contratti di servizio di cui al comma 1 sono soggetti all'imposta di registro a tassa fissa ed esenti da diritti di segreteria.

3. È effettuato a titolo gratuito, con esenzione da ogni imposta e tassa, il trasferimento dallo Stato alle regioni di beni e degli impianti delle Ferrovie indicate

all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 422 del 1997.

1. 01. Angelici.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni in materia di pagamento dei premi INAIL).

1. Il pagamento all'INAIL dei premi dovuti alle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 giugno 1988, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, come modificato dal decreto 14 maggio 1998, è effettuato ai sensi dell'articolo 59, comma 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale 21 giugno 1988, allo scopo di collocare la voce di tariffa 9121 nella classe di rischio 5.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

2. 11. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole per conto di terzi aggiungere le seguenti: previsti a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate.

2. 12. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: elevati con la seguente: aumentati.

2. 1. Bocchino, Savarese.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 70 miliardi.

Conseguentemente al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 70 miliardi.

2. 3. Bocchino, Savarese.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 60 miliardi.

Conseguentemente al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 60 miliardi.

2. 4. Bocchino, Savarese.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.

Conseguentemente al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.

2. 5. Bocchino, Savarese.

Sopprimere il comma 3.

2. 14. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

« 3. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alla categoria N 3 della lettera c) e della categoria 0 4 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto terzi sono soggetti a riduzione compensata a decorrere dal 1 Gennaio 1999, commisurata al volume di fatturato annuale. Tali riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate alle imprese esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitino professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi e a loro cooperative o consorzi purché iscritte all'Albo.

Queste disposizioni si applicano anche alle imprese cooperative o consorzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea purché in regola con la propria regolamentazione vigente in materia di accesso al mercato.

3-bis. La riduzione compensata di cui al precedente comma 3 si applica secondo le percentuali rapportate ai seguenti scaglioni di fatturato annuo:

da 100 a 200 milioni di lire riduzione del 10 per cento;

da 200 a 400 milioni di lire riduzione del 15 per cento;

da 400 a 800 milioni di lire riduzione del 20 per cento;

da 800 a 1.500 milioni di lire riduzione del 25 per cento;

oltre 1.500 milioni di lire riduzione del 30 per cento.

Il fatturato di cui al comma 3 deve essere inteso realizzato sulle tratte autostradali in gestione ad ogni singola società concessionaria.

3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e *3-bis* le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

3-quater. Eventuali altre forme di riduzione in essere per le imprese di auto-transporto che siano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sono applicabili esclusivamente ai soggetti di cui al precedente comma 3 ».

2. 16. Mammola.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assegnato con la seguente attribuito.

2. 9. Bocchino, Savarese.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: anche con riferimento con le seguenti: con esclusivo riferimento.

2. 20. Mammola.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: con riferimento con le seguenti: relativamente.

2. 7. Bocchino, Savarese.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse con le seguenti: da realizzare mediante l'introduzione, attraverso convenzioni da stipulare entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, di un sistema di riduzioni compensate sui pedaggi autostradali.

2. 18. Mammola.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da concludersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto e nelle quali siano previste riduzioni compensate dei pedaggi autostradali per i veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate.

2. 17. Mammola.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma.

2. 8. Bocchino, Savarese, Ciapucci.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da entro quindici giorni fino a: presente articolo con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale per consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.

2. 21. Mammola, Ciapucci.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: dei criteri fino alla fine del comma con le seguenti: della necessità di favorire attraverso riduzioni compensate dei pedaggi autostradali la crescita delle imprese anche attraverso la costituzione di cooperative e consorzi e mediante sconti legati al fatturato concessi a tutti i veicoli commerciali aventi massa complessiva superiore alle 12 tonnellate.

2. 19. Mammola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'erogazione della somma di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione al Parlamento, da parte del comitato centrale medesimo, di una relazione che specifichi l'utilizzo della somma assegnata con il decreto — legge 27 maggio 1998, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1998, n. 245, recante « Misure urgenti per l'autotrasporto ».

2. 15. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Al comma 4, sostituire le parole: Al-l'onere derivante con le seguenti: Alle spese derivanti.

2. 10. Bocchino, Savarese.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali).

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere il comma 3.

2. 02. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali).

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di

cose per conto di terzi, i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 01. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART 2-bis.

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche).

1. I commi 31 e 32, dell'articolo 5, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono abrogati.

2. Per le imprese che esercitano attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e che posseggono un numero di rimorchi o semirimorchi superiore al numero di motrici o trattori, il pagamento della tassa automobilistica avviene con riferimento al peso massimo trainabile dalle motrici o trattori medesimi.

3. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato, alle regioni a statuto ordinario.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 03. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione).

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, l'accisa sul gasolio per autotrazione, è ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

2. 04. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Premi assicurativi).

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 05. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Albo nazionale degli autotrasportatori).

I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono confermati fino alla data del 31 dicembre 1999.

2. 06. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica al decreto 4 dicembre 1998).

All'articolo 2, comma 3, del decreto 4 dicembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1998, n. 295, dopo le parole : « di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Novara, e Parma-Fontevivo) », sono inserite le seguenti : « nonché ai *terminals* intermodali della regione Lombardia (Busto Arsizio, Milano-Rogoredo, Milano-Smistamento) ».

2. 07. Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

(A.C. 5544 – sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 5544 di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, premesso che:

il decreto n. 451 prevede per il 1998 un intervento di 300 miliardi a copertura dell'allineamento delle aliquote contributive delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a quelle medie dell'industria;

il predetto riallineamento si è reso necessario al fine di ridurre il maggiore onere previdenziale sostenuto dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto rispetto a quello sostenuto dall'industria;

considerato che:

gli interventi previsti dalla norma in questione trovano la relativa copertura finanziaria nella tabella di parte corrente della legge finanziaria 1998;

lo stanziamento di 300 miliardi è preordinato ad avviare in prima fase dal

gennaio 1998 il riallineamento delle aliquote contributive a quelle medie dell'industria;

il predetto allineamento è funzionale alla ridefinizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;

impegna il Governo

affinché prenda tutte le misure necessarie per consentire il riallineamento sistematico avviato con il disegno di legge in questione, già nel documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2000-2002, provvedendo a tal fine anche alla necessaria copertura finanziaria per gli anni successivi al 1998.

9/5544/1. Angelici.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451;

visto che anche l'articolo 23 dell'A.C. 5507 già approvato al Senato ed in discussione in Commissione trasporti della Camera, ove si riconosca la conferma degli attuali membri del comitato centrale e comitati provinciali degli albi autotrasportatori di cose per conto terzi in carica;

visti gli elevati incarichi deferiti all'albo in questo delicato momento per la ristrutturazione della categoria,

impegna il Governo

a prevedere che i componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi della legge 6 giugno 1974 n. 298, siano confermati fino al 31 dicembre 1999.

9/5544/2. Chincarini, Ciapusci, Bosco, Covre, Alborghetti.

La Camera,

considerato che il comma 3, dell'articolo 2, assegna per l'anno 1998, al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi;

tenuto conto che con il decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1998, n. 245, recante « Misure urgenti per l'autotrasporto », è stata assegnata, al mede-

simo comitato, la somma di lire 114 miliardi;

impegna il Governo

a prevedere entro l'anno 1999 una relazione che specifichi l'utilizzo delle somme assegnate con le leggi 24 luglio 1998, n. 245, 5 marzo 1997, n. 38, 4 dicembre 1996, n. 611 e 18 novembre 1995, n. 482.

9/5544/3. Ciapusci, Chincarini, Bosco, Covre, Alborghetti.

PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 314 E 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (411); NICOLA PASETTO E ALBERTO GIORGETTI: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 444, COMMA 1, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA PENA RICHIESTA (882); ANEDDA: ABROGAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (1113); SARACENI: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI UDIENZA PRELIMINARE E DI PROCEDIMENTI SPECIALI (1182); BONITO ED ALTRI: INTRODUZIONE DEGLI ARTICOLI 21-BIS e 118-TER DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI COMPETENZA PER TERRITORIO DEL PUBBLICO MINISTERO (1210); PISAPIA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO E DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI E INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 444-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (1507); CARMELO CARRARA: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 8 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE CONCERNENTE LA COMPETENZA PER TERRITORIO (1869); ANEDDA ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI UDIENZA PRELIMINARE, GIUDIZIO ABBREVIATO E APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA (1958); MAIOLO: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI COMPETENZA TERRITORIALE DEL PUBBLICO MINISTERO (1991); MAIOLO: ABROGAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE (1995); BERSELLI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 315 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE (2314); CARMELO CARRARA ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 417 E 555 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI NULLITÀ DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO E DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO (2655); CARMELO CARRARA ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 54 E 54-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI CONTRASTI NEGATIVI E POSITIVI TRA UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO (2656); PISANU ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI COMPETENZA DEL PUBBLICO MINISTERO (3464); SARACENI: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 100, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, CONCERNENTE LA PROCURA SPECIALE (3728); PISAPIA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER I REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO (4382); GIULIANO: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI GARANZIE PER L'IMPUTATO NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (4440); COLA ED ALTRI: DISPOSIZIONE CONCERNENTE L'ATTIVITÀ DEI PRATICANTI AVVOCATI (4590); DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN TEMA DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, DI IRRILEVANZA PENALE DEL FATTO E DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE (4625); PROPOSTA DI LEGGE:

*PISAPIA ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 8 DEL REGIO DECRETO-
LEGGE 27 NOVEMBRE 1933, N. 1578, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 36, IN MATERIA DI AMMISSIONE AL
PATROCINIO DEI PRATICANTI AVVOCATI (4707)*

(A.C. 411 — sezione 1)

**ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

CAPO VI

UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

ART. 22.

1. Il titolo IX del libro quinto del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« TITOLO IX

UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

ART. 416 (Richiesta di giudizio). — 1. La richiesta di giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice dell'udienza predibattimentale.

2. Nella richiesta di giudizio, oltre alle generalità dell'imputato e della persona offesa, qualora sia stata identificata, il pubblico ministero deve enunciare in forma chiara e precisa a pena di nullità il fatto che viene attribuito all'imputato, con l'enunciazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione delle misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge. Deve altresì indicare gli elementi di prova a carico e le fonti.

3. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa a tutte le indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini prelimi-

nari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

ART. 417 (Udienza predibattimentale). —

1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice dispone, con decreto, la comparizione dell'imputato per l'udienza predibattimentale.

2. Il decreto contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della richiesta del pubblico ministero, con l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo si procederà in contumacia;

d) l'indicazione della persona offesa, qualora sia stata identificata;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416, comma 3, e di poter estrarre copie;

g) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato può fare richiesta dei procedimenti speciali di cui al libro sesto non oltre le conclusioni delle parti a norma dell'articolo 425;

h) l'avviso che l'imputato e le altre parti private dovranno indicare i testimoni, i periti, i consulenti e le persone indicate dall'articolo 210 ed i documenti che intendono produrre almeno cinque giorni dalla data fissata per l'udienza predibattimentale;

i) la data e la sottoscrizione del giudice;

l) la data e la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice.

3. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere b), c), e), g) e i).

4. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per l'udienza predibattimentale. Entro lo stesso termine è notificata la citazione della persona offesa, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

ART. 418. (*Indicazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici. Produzione di documenti*). — 1. Le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti e consulenti tecnici, ovvero delle persone indicate nell'articolo 210, devono, a pena di inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza predibattimentale, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, nonché i verbali di prova di altri procedimenti e i documenti che intendono produrre.

2. Nella lista di cui al comma 1 le parti devono inoltre indicare i verbali di prova di altri procedimenti di cui intendono chiedere l'acquisizione e che non sono in grado di produrre.

3. Le parti possono altresì indicare prove e produrre documenti all'udienza predibattimentale quando, per giustificato motivo, non abbiano potuto provvedervi nel termine di cui al comma 1.

4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la

citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista.

ART. 419. (*Costituzione delle parti*). — 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione delle citazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. All'udienza predibattimentale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al dibattimento.

ART. 420 (*Rinnovazione della citazione*). — 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione dell'udienza predibattimentale quando è provato ovvero sussistono elementi concreti per ritenere che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.

ART. 421. (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*). — 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad impossibilità di comparire per legittimo impedimento il giudice, con ordinanza anche d'ufficio, rinvia a una nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione dell'imputato. La lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

2. Allo stesso modo il giudice provvede quando sussistono elementi concreti per ritenere che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore.

3. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è

dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

4. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche di ufficio l'udienza, fissa contestualmente con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.

ART. 422. (*Contumacia dell'imputato*). — 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 419, 420 e 421, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.

3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui all'articolo 427, comma 1, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tale caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.

4. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi era la prova che l'assenza dell'imputato era dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell'articolo 420 ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

5. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d).

6. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

ART. 423. (*Assenza e allontanamento volontario dell'imputato*). — 1. Le disposizioni degli articoli 421 e 422 non si applicano quando l'imputato, anche se

impedito, chiede o consente che l'udienza predibattimentale avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

ART. 424. (*Questioni preliminari*). — 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio, per connessione, le nullità indicate negli articoli 181, commi 2 e 3, e 417 comma 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono preclusi se non sono proposti subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga successivamente.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

4. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

5. Le questioni preliminari di cui al comma 1 possono essere riproposte in dibattimento.

ART. 425. (*Discussione*). — 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e risolte le questioni preliminari, il giudice dichiara aperta la discussione.

2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi su cui è fondata l'imputazione e indica le prove di cui chiede l'ammissione. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere

sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, che espongono le loro difese e indicano le prove di cui chiedono l'ammissione.

3. Il giudice può chiedere chiarimenti alle parti sulle rispettive prospettazioni.

4. Al termine della discussione le parti formulano le loro conclusioni.

ART. 426. (*Modificazione dell'imputazione*). — 1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente, il quale ha diritto di chiedere un termine non inferiore a giorni cinque.

2. Se l'imputato è contumace o assente il pubblico ministero chiede al giudice che la modifica dell'imputazione sia inserita nel verbale di udienza e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il giudice rinvia a una nuova udienza per la prosecuzione.

4. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nell'imputazione, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e se vi è il consenso dell'imputato, altrimenti rimette gli atti al pubblico ministero.

ART. 427. (*Provvedimenti del giudice e attività di integrazione probatoria*). — 1. Dopo le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere o emette decreto di fissazione del dibattimento.

2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione alle parti che sono o devono considerarsi presenti.

3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

4. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il giudice, conclusa la discussione, può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di prove che appaiono manifestamente decisive ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.

5. Con l'ordinanza che dispone l'audizione di testimoni o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, provvede alla citazione e fissa la data della nuova udienza.

6. Per l'audizione delle persone indicate nel comma 5 si applicano gli articoli 496, 497, 498 e 499. Successivamente, la parte civile, il pubblico ministero, il difensore ed il difensore di parte civile formulano le rispettive conclusioni.

7. Quando le indagini preliminari sono incomplete, il giudice indica al pubblico ministero le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza predibattimentale.

ART. 428. (*Sentenza di non luogo a procedere*). — 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Per la pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria e ri-

tiene che l'istruzione dibattimentale non possa fornire utili elementi per modificare o integrare il quadro probatorio.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.

ART. 429. (*Requisiti della sentenza*). 1. La sentenza contiene:

a) l'intestazione in nome del popolo italiano e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;

c) l'imputazione;

d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;

e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

f) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125, comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

ART. 430. (*Condanna del querelante alle spese e ai danni*). — 1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, salvo che ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 428, comma 3.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il

querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.

3. Se vi è colpa grave il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.

4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni, possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 431, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.

5. Se il reato è estinto per remissione delta querela, si applica la disposizione dell'articolo 340, comma 4.

ART. 431. (*Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*). — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 593, comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.

3. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 569.

4. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per cassazione.

5. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello se non conferma la sentenza, provvede a norma dell'articolo 432 ovvero pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato.

6. In caso di appello dell'imputato, la corte di appello, se non conferma la sen-

tenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al dibattimento per la forma ed i termini dell'atto di impugnazione.

8. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con la presenza del difensore.

ART. 432. (*Decreto di fissazione del dibattimento*). — 1. Nel caso non debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere o ordinanza di prosecuzione delle indagini, il giudice decide in ordine alla ammissione delle prove richieste dalle parti a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis e fissa con decreto l'udienza per la trattazione davanti al giudice competente, autorizzando la citazione delle persone di cui è stato ammesso l'esame.

2. L'imputato ha diritto alla ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

4. Il giudice, sentite le parti, dispone, secondo un calendario indicato, la citazione delle persone di cui è stato ammesso l'esame.

5. In ogni caso, il giudice dispone la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392, comma 2.

6. Ove ne ravvisi la necessità il giudice, anche di ufficio, dispone la perizia, conferendo immediatamente l'incarico al perito. Quando non è possibile provvedere in tal modo il giudice fissa una nuova udienza per il conferimento dell'incarico e l'adozione del decreto che dispone il giudizio; il perito è citato a comparire per l'udienza davanti al giudice competente per esporre il parere.

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 190, comma 3, le questioni proposte ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere riproposte fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

ART. 433 (*Fascicolo del dibattimento*). — 1. Il giudice provvede altresì, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo del dibattimento, nel quale sono raccolti:

a) la richiesta di giudizio, il decreto di fissazione del dibattimento e le ordinanze di ammissione delle prove;

b) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

c) i verbali degli atti non ripetibili.

d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;

e) i documenti e i verbali di cui all'articolo 238 ammessi dal giudice;

f) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

g) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Le parti possono chiedere l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, per i quali vi sia richiesta o consenso dell'imputato o del suo difensore.

3. Il fascicolo del dibattimento è trasmesso immediatamente nella cancelleria del giudice competente per il giudizio con l'eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione.

4. Gli atti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 sono trasmessi al pubblico ministero unitamente al verbale dell'udienza predibattimentale. I difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFI-
CATO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

Sopprimerlo.

- * **22. 1.** Manziona, Miraglia del Giudice.

Sopprimerlo.

- * **22. 53.** Pecorella, Donato Bruno, Marotta.

Sopprimerlo.

- * **22. 25.** Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22. 73
DELLA COMMISSIONE.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

Al comma 1 dell'articolo 425, prima delle parole: « non punibile » aggiungere le seguenti: « non imputabile o ».

- * **0. 22. 73. 1.** Follini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

Al comma 1 dell'articolo 425, prima delle parole: « non punibile » aggiungere le seguenti: « non imputabile o ».

- * **0. 22. 73. 2.** Carmelo Carrara.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22.

1. Nel comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera *b*) è

sostituita dalla seguente: « *b*) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; ».

2. All'articolo 429 del codice di procedura penale, comma 1, alla lettera *c*), dopo le parole: « l'enunciazione » sono aggiunte le seguenti: « , in forma chiara e precisa, ».

Conseguentemente prima dell'articolo 22 inserire il seguente titolo: « CAPO VI - UDIENZA PRELIMINARE ».

22. 73. La Commissione.

Al capoverso articolo 416, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: deve altresì indicare gli elementi di prova a carico e le fonti con le seguenti: deve altresì indicare dettagliatamente gli elementi di prova che giustificano la richiesta e le fonti. In difetto la richiesta è improcedibile.

22. 26. Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 416, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

4. La richiesta è nulla se il pubblico ministero non ha previamente informato la persona sottoposta alle indagini del procedimento penale a suo carico e della facoltà di presentarsi ai sensi dell'articolo 374.

22. 3. Pisapia.

Al capoverso articolo 416, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

4. Costituisce grave illecito disciplinare la violazione degli obblighi previsti dal comma 3.

22. 55. Pecorella, Donato Bruno.

Sopprimere il capoverso articolo 417 (Udienza predibattimentale).

22. 4. Carmelo Carrara, Manzione.

Al capoverso articolo 417, comma 2, sopprimere la lettera b).

22. 65. Saraceni.

Al capoverso articolo 417, comma 2, lettera b) sopprimere le parole da: con l'enunciazione fino alla fine della lettera.

22. 27. Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 417, comma 3, sopprimere la parola: b).

22. 66. Saraceni.

Al capoverso articolo 417, comma 4, primo periodo, dopo le parole: il decreto è notificato aggiungere le seguenti: , unitamente alla richiesta del Pubblico ministero.

22. 80. Saraceni.

Al capoverso articolo 417, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato.

22. 15. Pecorella, Donato Bruno.

Sopprimere il capoverso articolo 418.

22. 28. Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 418, al comma 1, sopprimere le parole: a pena di inammissibilità.

22. 29. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 418, al comma 1, sopprimere le parole: e i documenti che intendono produrre.

22. 30. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 418, al comma 3, sopprimere le parole: quando, per giustificato motivo, non abbiano potuto provvedervi.

22. 31. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 418, aggiungere il seguente comma:

5. Il giudice prende visione delle liste testimoniali, dei documenti e degli elementi di prova proposti dalle parti solo dopo che abbia fissato con decreto l'udienza per la trattazione dibattimentale.

22. 54. Pecorella, Saponara, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 419, al comma 4, sopprimere le parole: in quanto compatibili.

22. 32. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 420, al comma 1, sostituire le parole: ovvero sussistono elementi concreti per ritenere con le seguenti: o appare probabile.

22. 67. Saraceni.

Al capoverso articolo 420, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale va-

lutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

22. 68. Saraceni.

Al capoverso articolo 421, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta all'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. La probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

22. 69. Saraceni.

Al capoverso articolo 421, al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: assoluta.

22. 33. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 421, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: purché prontamente comunicato.

22. 34. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 421, al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

22. 5. Marotta.

Al capoverso articolo 421, al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi.

22. 35. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 421, al comma 3, al secondo periodo sopprimere le parole: e l'impedimento riguarda uno dei medesimi o.

22. 6. Marotta.

Al capoverso articolo 421, al comma 3, al secondo periodo, dopo la parola medesimi aggiungere le seguenti: ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto.

22. 7. Pisapia.

Al capoverso articolo 425, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e indica le prove di cui chiede l'ammissione.

Conseguentemente all'ultimo periodo sopprimere le parole: indicano le prove di cui chiedono l'ammissione.

* **22. 19.** Pecorella, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 425, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e indica le prove di cui chiede l'ammissione.

Conseguentemente all'ultimo periodo sopprimere le parole: indicano le prove di cui chiedono l'ammissione.

* **22. 37.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 425, al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: l'imputato aggiungere le seguenti: può rendere dichiarazioni spontanee e.

22. 38. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 425, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Il giudice, se dispone, il giudizio, chiede alle parti di illustrare le prove di cui chiedono l'ammissione.

22. 20. Pecorella, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 426, sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

22. 41. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 426, sopprimere il comma 4.

22. 40. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 427, al comma 4, sostituire le parole: anche d'ufficio, l'assunzione di prove con le seguenti: l'assunzione di prove richieste dalle parti.

22. 43. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 427, al comma 4, sopprimere le parole: anche d'ufficio.

22. 42. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 427, al comma 4, sostituire le parole: della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere con le seguenti: dei provvedimenti da adottare.

22. 18. Gazzilli, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 427, sopprimere il comma 7.

* **22. 57.** Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 427, sopprimere il comma 7.

* **22. 44.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 428, al comma 3, prima delle parole: Il giudice inserire le seguenti: Salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 dell'articolo 427 del codice di procedura penale.

22. 70. Saraceni.

Al capoverso articolo 428, al comma 3, sostituire la parole: quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria con le seguenti: quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori.

22. 71. Saraceni.

Al capoverso articolo 430, al comma 1, dopo le parole: anticipate dallo Stato aggiungere le seguenti: salvo che ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 530, comma 2.

22. 45. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 430, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 416, comma 2.

22. 59. Gazzilli, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 431, sopprimere il comma 8.

22. 60. Gazzilli, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 432, al comma 1 sopprimere le parole da: o ordinanza di prosecuzione delle indagini.

22. 61. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 432, al comma 1 sostituire le parole da: o ordinanza di prosecuzione delle indagini sino alla fine del comma con le seguenti: il giudice fissa con decreto l'udienza per la trattazione davanti al giudice competente.

* **22. 14.** Marotta.

Al capoverso articolo 432, al comma 1 sostituire le parole da: o ordinanza di pro-

secuzione delle indagini *sino alla fine del comma con le seguenti*: il giudice fissa con decreto l'udienza per la trattazione davanti al giudice competente.

* **22. 46.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 432, al comma 1 sostituire le parole da: il giudice decide *sino alla fine del comma con le seguenti*: il giudice fissa con decreto l'udienza per la trattazione davanti al giudice competente, anche modificando l'imputazione, qualora ritenga che il giudizio debba essere disposto per un reato meno grave.

22. 9. Pisapia.

Al capoverso articolo 432, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto è notificato alle persone non comparse.

22. 47. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 432, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Tra la data del decreto o, se il decreto è notificato dalla data di notificazione e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a 30 giorni.

22. 48. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 432, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo l'emissione del decreto di fissazione del dibattimento, il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato chiedono l'ammissione delle prove. Il giudice provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190 comma 1 e 190-bis.

22. 11. Pisapia.

Al capoverso articolo 432, sopprimere i commi 4 e 6.

22. 21. Pecorella, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 432, sopprimere il comma 5.

* **22. 12.** Marotta.

Al capoverso articolo 432, sopprimere il comma 5.

* **22. 49.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 432, al comma 5, sopprimere le parole: In ogni caso.

22. 50. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 432, sopprimere il comma 6.

22. 13. Marotta.

Al capoverso articolo 432, sostituire la rubrica con la seguente: (Decreto che dispone il giudizio).

22. 72. Saraceni.

Al capoverso articolo 433, al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: e le ordinanze di ammissione delle prove.

22. 51. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 433, al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: o dal difensore.

22. 62. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 433, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere, la seguente: d-bis): la documentazione di atti non ri-

petibili compiuti dal difensore o dai suoi incaricati in occasione dell'accesso ai luoghi.

22. 63. Gazzilli, Donato Bruno.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 22.01
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 22.01 aggiungere il seguente comma:

2. L'articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

ART. 420.

(Costituzione delle parti).

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione delle citazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. All'udienza preliminare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al dibattimento.

ART. 420-bis.

(Rinnovazione della citazione).

1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione all'udienza preliminare quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli artt. 159, 161, comma 4, e 169.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente valutata dal Giudice. Tale va-

lutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

ART. 420-ter.

(Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore).

1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il Giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione dell'imputato. La lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il Giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal Giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Il Giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

ART. 420-quater.

(Contumacia dell'imputato).

1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 419, 420 e 421, il Giudice, sentite le parti, ne dichiara

la contumacia. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto di fissazione dell'udienza.

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.

3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 427, il Giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi era la prova che l'assenza dell'imputato era dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell'articolo 420 ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

5. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere *c*) e *d*).

6. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto di fissazione del dibattimento. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

ART. 420-quinquies.

(Assenza e allontanamento volontario dell'imputato).

1. Le disposizioni degli articoli 421 e 422 non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza predibattimentale avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

ART. 420-sexies.

(Questioni preliminari).

1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o, per connessione, le

nullità indicate nell'articolo 181, comma 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono preclusi se non sono proposti subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decisi immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità dei proporre sorga solo successivamente.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessario all'illustrazione delle questioni. Non sono annesse repliche.

4. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

0. 22. 01. 1. Saraceni.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. Nel comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

22. 01. La Commissione.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. Nel comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su ri-

chiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 ».

22. 02. La Commissione.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. L'articolo 422 è sostituito dal seguente:

ART. 422. — (*Attività di integrazione probatoria del giudice*). — 1. Conclusa la discussione, il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l'assunzione di prove che appaiono manifestamente decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

2. Con l'ordinanza che dispone l'audizione di testimoni o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, provvede alla citazione e fissa la data della nuova udienza.

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421 comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

5. Quando le indagini preliminari sono incomplete, il giudice indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

22. 03. La Commissione.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 425. — (*Sentenza di non luogo a procedere*). — 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi altra causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria.

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.

22. 04. La Commissione.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. L'articolo 430 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1 è aggiunto, in fine, le seguenti parole: « ovvero degli atti ai quali lo stesso difensore ha facoltà di assistere »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. È vietata l'assunzione di informazioni dalle persone indicate nella lista prevista dall'articolo 468 ».

22. 05. La Commissione.

Dopo l'articolo 22 sono aggiunti i seguenti commi:

1. Dopo l'articolo 429 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 429-bis.

(Fascicolo del dibattimento).

1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio, il giudice provvede altresì, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo del dibattimento, nel quale sono raccolti:

a) il decreto di citazione a giudizio, il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale e le ordinanze di ammissione alle prove;

b) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e dell'esercizio dell'azione civile;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

d) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i documenti e i verbali di cui all'articolo 238 ammessi dal giudice;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Nel fascicolo del dibattimento possono essere altresì inseriti, su autorizzazione del giudice, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero per i quali vi sia la richiesta o il consenso del difensore dell'imputato.

3. Il fascicolo è trasmesso immediatamente nella cancelleria del giudice competente per il dibattimento.

4. Gli atti diversi da quelli previsti nel comma 2 sono trasmessi al pubblico ministero unitamente al verbale dell'udienza

preliminare. I difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

2. L'articolo 431 del codice di procedura penale è soppresso.

22. 07. La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 22.06 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 22.06 sono aggiunti i seguenti commi:

2. Dopo l'articolo 429 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 429-bis.

(Fascicolo del dibattimento).

1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio il giudice provvede altresì, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo del dibattimento, nel quale sono raccolti:

a) il decreto di citazione a giudizio, il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale e le ordinanze di ammissione alle prove;

b) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e dell'esercizio dell'azione civile;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

d) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i documenti e i verbali di cui all'articolo 238 ammessi dal giudice;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Nel fascicolo del dibattimento possono essere altresì inseriti, su autorizzazione del giudice, gli atti contenuti nel

fascicolo del pubblico ministero per i quali vi sia la richiesta o il consenso del difensore dell'imputato.

3. Il fascicolo è trasmesso immediatamente nella cancelleria del giudice competente per il dibattimento.

4. Gli atti diversi da quelli previsti nel comma 2 sono trasmessi al pubblico ministero unitamente al verbale dell'udienza preliminare. I difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

3. L'articolo 431 del codice di procedura penale è soppresso.

0. 22. 06. 1. (*Nuova formulazione*) Saraceni.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-*bis*.

1. All'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva ».

22. 06. La Commissione.

(A.C. 411 – sezione 2)

ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VII

PROCEDIMENTI SPECIALI

ART. 23.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza predibattimentale.

2. La richiesta può essere formulata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425 ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23.2 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 23.2 della Commissione al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: l'ordinanza che dispone.

0. 23. 2. 1. La Commissione.

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

ART. 23.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 422 del codice di procedura penale, la richiesta può essere presentata non oltre gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Nel corso dell'udienza la richiesta può essere formulata anche oralmente. Nelle ipotesi previste dall'articolo 422 del codice di procedura penale la richiesta può essere presentata subito dopo l'ordinanza che dispone l'assunzione di nuove prove.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato ».

Conseguentemente prima dell'articolo 22 inserire le parole: CAPO VII - PROCEDIMENTI SPECIALI.

23. 2. La Commissione.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: nell'udienza predibattimentale *con le seguenti:* nell'udienza preliminare.

23. 1. Marotta, Donato Bruno.

(A.C. 411 — sezione 3)

ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 439. (*Richiesta di giudizio abbreviato*). — 1. La richiesta è depositata nella cancelleria del giudice dell'udienza predibattimentale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza ed è notificata a cura dell'imputato al pubblico ministero. Con la richiesta l'imputato può indicare le prove integrative da assumere ai fini della definizione del processo e subordinare la richiesta all'assunzione di tutte o di alcune di queste.

2. Nel corso dell'udienza predibattimentale la richiesta può essere formulata non oltre gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

3. Prima di decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato, il giudice sente il pubblico ministero che, in caso di dissenso, è tenuto ad enunciarne le ragioni; se la richiesta è formulata nel corso dell'udienza

predibattimentale, il pubblico ministero può chiedere un termine per esprimere il parere.

4. Il pubblico ministero può sempre chiedere l'ammissione di prove su temi nuovi e incompleti ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 24.6 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 24.6 nel comma 2 sopprimere le parole da: se la richiesta sino alla fine del comma.

0. 24. 6. 1. Saraceni.

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

ART. 24.

1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 439. — (*Richiesta di giudizio abbreviato*). — 1. La richiesta è depositata nella cancelleria del giudice dell'udienza preliminare almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza ed è notificata a cura dell'imputato al pubblico ministero. Con la richiesta l'imputato può indicare le prove integrative da assumere ai fini della definizione del processo e subordinare la richiesta all'assunzione di tutte o di alcune di queste. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.

2. Prima di decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato, il giudice sente il pubblico ministero che, in caso di dissenso, è tenuto ad enunciare le ragioni; se la ri-

chiesta è formulata nel corso dell'udienza, il pubblico ministero può chiedere un termine per esprimere il parere.

24. 6. La Commissione.

Al capoverso articolo 439, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

24. 3. Gazzilli, Giuliano, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 439, sostituire il comma 2 con il seguente:

Nell'udienza preliminare la richiesta può essere presentata fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

24. 4. Marotta, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 439, comma 3, dopo le parole: sente il aggiungere le seguenti: parere non vincolante del.

24. 5. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 439, sopprimere il comma 4.

* **24. 1.** Pecorella, Saponara, Marotta, Gazzilli, Giuliano, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 439, sopprimere il comma 4.

* **24. 2.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

1. All'articolo 440 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. L'ordinanza di rigetto espone le ragioni per le quali gli elementi di prova raccolti ostano alla definizione allo stato degli atti ».

24. 01. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

(A.C. 411 – sezione 4)

ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 441 (Svolgimento del giudizio abbreviato). – 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza predibattimentale.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice, su richiesta di tutti gli imputati, può disporre che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando vi è un interesse sociale rilevante alla pubblicità.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti indica alle parti gli elementi necessari ai fini della decisione.

6. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale è redatto di regola in forma riassuntiva; il giudice, sentite le parti, dispone la riproduzione fonografica, audiovisiva o con la stenotipia. ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

Al capoverso articolo 441, comma 1, le parole: in quanto applicabili sono soppresse.

25. 1. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al comma 1, capoverso articolo 441, comma 1 sostituire la parola: predibattimentale con le seguenti: preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

25. 2. La Commissione.

Al comma 1, capoverso articolo 441, sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

5. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale è redatto di regola in forma riassuntiva; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica, audiovisiva o con la stenotipia.

25. 3. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 5)

ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo relativo alle indagini preliminari e le prove assunte nell'udienza »;

c) dopo il primo periodo del comma 2 è aggiunto il seguente: « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

ART. 26.

1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo relativo alle indagini preliminari e le prove assunte nell'udienza. »;

b) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta ».

26. 2. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

26. 1. Carmelo Carrara, Manzione.

(A.C. 411 — sezione 6)

ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 27.

1. L'articolo 443 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 443. (Limiti all'appello). — 1. L'imputato non può proporre appello con-

tro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una diversa formula.

2. Gli stessi limiti di cui al comma 1 valgono per il pubblico ministero, se ha espresso il consenso al giudizio abbreviato.

3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599. Il giudice, se non è in grado di decidere allo stato degli atti, dispone anche di ufficio, l'assunzione delle prove che ritiene necessarie ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 27.

Sostituire l'articolo 27 con il seguente:

ART. 27.

1. È soppresso il comma 2 dell'articolo 443 del codice di procedura penale.

27. 1. La Commissione.

(A.C. 411 – sezione 7)

ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate

dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 28.

1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

28. 1. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 8)**ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 29.**

1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« ART. 445-bis. (*Affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare*). — 1. L'imputato, nel formulare le richieste previste dall'articolo 444, comma 1, può subordinarne l'efficacia alla sostituzione della pena detentiva da eseguire con i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ove applicabili.

2. Quando vi è il consenso del pubblico ministero, il giudice, se ritiene che sussistano le condizioni per l'applicazione di una delle misure indicate nel comma 1, dispone con la sentenza la sostituzione; altrimenti rigetta la richiesta ed ordina procedersi oltre.

3. Se è disposta la sostituzione, il pubblico ministero trasmette senza ritardo gli atti al tribunale di sorveglianza competente perché determini le prescrizioni relative alle misure applicate ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 29.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 445-ter. — (*Affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare*). — 1. L'imputato nel formulare le richieste previste dagli articoli 444 comma 1 può subordinarne l'efficacia alla sostituzione

della pena detentiva da eseguire con i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ove applicabili.

2. Quando vi è il consenso del pubblico ministero, il giudice, se ritiene che sussistano le condizioni per l'applicazione di una delle misure indicate nel comma 1, dispone con la sentenza la sostituzione; altrimenti rigetta la richiesta ed ordina procedersi oltre.

3. Se è disposta la sostituzione, il pubblico ministero trasmette senza ritardo gli atti al tribunale di sorveglianza competente perché determini le prescrizioni relative alle misure applicate.

29. 1. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 9)**ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 30.**

1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « (*Richiesta di pena e consenso*) »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'udienza predibattimentale le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425. Nel giudizio direttissimo la richiesta può essere formulata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal

comma 1, anche se in precedenza era stato negato ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 30.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

1. L'articolo 446 del codice di procedura penale è soppresso.

30. 1. Pecorella, Saponara, Marotta, Gazzilli, Giuliano, Donato Bruno.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

Al comma 1 sostituire la lettera *b*) con la seguente:

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1 fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421 comma 3 e 422 comma 7 e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458 comma 1 ».

30. 3. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.

30. 2. Saraceni.

(A.C. 411 – sezione 10)

ARTICOLO 31 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 31.

1. All'articolo 447 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Richiesta di pena nel corso delle indagini preliminari)* »;

b) al primo periodo del comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché alla persona offesa e al danneggiato dal reato dei quali risultino l'identità e il domicilio »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono; l'imputato e le altre parti private presenti possono rendere dichiarazioni attinenti ai fatti contestati ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 31 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 31.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 31.

1. All'articolo 447 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Richiesta di pena nel corso delle indagini preliminari)*. »;

b) al primo periodo del comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché alla persona offesa e al danneggiato dal reato dei quali risultino l'identità e il domicilio »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono; l'imputato e le altre parti private presenti possono rendere dichiarazioni attinenti ai fatti contestati ».

31. 1. La Commissione.

(A.C. 411 - sezione 11)

ARTICOLO 32 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 32.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza predibattimentale, e nel giudizio direttissimo, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 32 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 32.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 32.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Nell'udien-

za prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nell'udienza prevista dall'articolo 458 e nel giudizio direttissimo, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1, pronuncia immediatamente sentenza ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo provvede il giudice di appello se ritiene fondata l'impugnazione proposta dall'imputato contro il rigetto della richiesta ».

32. 1. La Commissione.

(A.C. 411 - sezione 12)

ARTICOLO 33 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 33.

1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« ART. 135. *(Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena).* — 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo

per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 33.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33.

1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è soppresso.

33. 1. Saraceni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33.

1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« ART. 135. — (*Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena*). — 1. il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero ».

33. 2. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 13)

ARTICOLO 34 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 34.

1. L'articolo 449 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 449. (*Casi e modi del giudizio direttissimo*). — 1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice, per la convalida dell'arresto e per l'udienza predibattimentale, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Si procede tuttavia all'udienza predibattimentale quando l'imputato vi consente.

3. Se l'arresto è convalidato si procede immediatamente all'udienza predibattimentale.

4. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile prevale in ogni caso il rito ordinario ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 34 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 34.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34.

1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima di dichiarare

aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste dall'articolo 440. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 1, 442 e 443 ».

34. 1. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 14)

ARTICOLO 35 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 35.

1. L'articolo 450 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 450. (*Instaurazione del giudizio direttissimo*). — 1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza.

2. Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 35 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 35.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 35.

1. Nel comma 2 dell'articolo 458 del codice di procedura penale, le parole: « e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso » sono soppresse.

35. 1. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 15)

ARTICOLO 36 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 36.

1. L'articolo 451 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 451. (*Svolgimento del giudizio direttissimo*). — 1. Dopo la convalida del giudizio a norma dell'articolo 450, il giudice avvisa l'imputato che ha facoltà di chiedere un termine non superiore a dieci giorni per preparare la difesa. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il giudice decide immediatamente sullo stato di libertà dell'imputato e l'udienza predibattimentale è rinviata all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

2. Si osservano le disposizioni degli articoli 419 e seguenti, in quanto applicabili.

3. Se il procedimento non è definito all'udienza predibattimentale, il giudice fissa l'udienza di cui al comma 1 dell'articolo 432 al più presto possibile e comunque non oltre il termine di quindici giorni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 36.

Sopprimerlo.

36. 2. La Commissione.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. L'articolo 452 del codice di procedura penale è soppresso.

36. 1. Saraceni.

(A.C. 411 — sezione 16)**ARTICOLO 37 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 37.**

1. Il titolo IV del libro sesto del codice di procedura penale è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 37.**

Sopprimerlo.

* **37. 1.** Pisapia.

Sopprimerlo.

* **37. 2.** La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 17)**ARTICOLO 38 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 38.**

1. Al comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale le parole: « e l'eventuale pena accessoria » sono soppresse.

2. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità

dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena ».

3. Al comma 3 dell'articolo 461 del codice di procedura penale le parole: « il giudizio immediato ovvero » sono sostituite dalle seguenti: « di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero ».

4. All'articolo 464 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto che dispone il giudizio. Si osservano le disposizioni sulla citazione diretta a giudizio previste dagli articoli 550 e seguenti »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 38.

Sopprimerlo.

38. 2. Gazzilli, Giuliano, Donato Bruno.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 38.3 DELLA COMMISSIONE.

Al comma 3, capoverso n. 3, sopprimere le parole: né presentare domanda di oblazione.

0. 38. 3. 1. Pecorella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 38.

1. Al comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale le parole: « e l'eventuale pena accessoria » sono soppresse.

2. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; or-

dina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240 comma 2 del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena ».

3. Il comma 3 dell'articolo 464 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna ».

4. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 689 del codice di procedura penale, al numero 5), dopo le parole: « su richiesta dell'imputato » sono aggiunte le seguenti: « nonché dei decreti penali ».

38. 3. La Commissione.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

38. 1. Pisapia.

(A.C. 411 — sezione 18)**ARTICOLO 39 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****CAPO VIII****MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI
SUL GIUDIZIO****ART. 39.**

1. Al comma 1 dell'articolo 484 del codice di procedura penale, le parole: « controlla la regolare costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « verifica la costituzione ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 39 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 39.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 39.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici sia effettuata per la data fissata per il dibattimento. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495 ».

39. 1. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 19)**ARTICOLO 40 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 40.**

1. L'articolo 487 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 487. (*Revoca della contumacia dell'imputato*). — 1. Se prima della deci-

sione perviene la prova indicata nell'articolo 422, comma 4, il giudice revoca l'ordinanza dichiarativa della contumacia e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti dell'udienza predibattimentale o del giudizio che ritiene rilevanti ai fini della decisione ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 40 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 40.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 40.

1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, non può, a pena di inutilizzabilità, rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici ed alle parti già esaminate, se non dopo la conclusione dell'esame e del controesame ».

40. 2. La Commissione.

Al capoverso articolo 487, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal difensore.

40. 1. Saraceni.

(A.C. 411 — sezione 20)**ARTICOLO 41 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 41.**

1. L'articolo 491 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 491. (*Riproposizione delle questioni preliminari*). — 1. Le questioni preliminari già proposte nel termine di cui all'articolo 424 sono precluse se non sono riproposte dopo che è stata compiuta per la prima volta la verifica della costituzione delle parti a norma dell'articolo 484 e sono decise immediatamente con ordinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga successivamente.

3. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso.

4. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 424 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 41 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 41.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 41.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti di cui è stata concordata l'acquisizione del fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 493, comma 3, e 555, comma 3 ».

41. 1. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 21)**ARTICOLO 42 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 42.**

1. Il comma 3 dell'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. È ammessa l'acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'articolo 418 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. In ogni caso le parti possono chiedere l'ammissione di prove escluse o l'esclusione di prove ammesse a norma dell'articolo 432, comma 1 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 42 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 42.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 42.

1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 493 (*Richieste di prova*). 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico

ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

42. 2. La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 42.

« 1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « ART. 493 (*Richieste di prova*). — 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari ».

42. 1. Pisapia.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

ART. 42-bis.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « 4-bis. Degli atti acquisiti sull'accordo delle parti a norma degli articoli 493, comma 3, e 555 comma 3, il giudice dichiara l'utilizzabilità ai fini della decisione, disponendo che di essi sia data lettura al termine dell'istruzione dibattimentale o anche prima, se le parti con-

cordemente lo richiedono. Se si tratta di verbali di dichiarazioni non si applica la disposizione del comma 2 ».

42. 01. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 22)

ARTICOLO 43 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 43.

1. All'articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il giudice provvede con ordinanza sulle richieste formulate dalle parti a norma dell'articolo 493, comma 3 »;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 43 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 43.

Sopprimerlo.

43. 1. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 23)

ARTICOLO 44 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 44.

1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, non può, a pena di inutilizzabilità, rivolgere

domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici ed alle parti già esaminate, se non dopo la conclusione dell'esame e del controesame».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 44.

Sopprimerlo.

44. 4. La Commissione.

Al capoverso 2 sopprimere le parole: anche su richiesta di altro componente del collegio.

44. 1. Saraceni.

Al capoverso 2 aggiungere, in fine, il periodo: Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame, secondo l'ordine indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 498 e nel comma 2 dell'articolo 503.

44. 2. Saraceni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis.* All'articolo 506 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« 2-*bis.* Il presidente dispone la cancellazione dal verbale della domanda proposta fuori dal caso del precedente comma e della risposta ».

44. 3. Anedda, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

(A.C. 411 — sezione 24)

ARTICOLO 45 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 45.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-*bis.* Il giudice può disporre a norma del comma 1 l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti di cui è stata concordata l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 433, comma 2, e 555, comma 3 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 45 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 45.

Sopprimerlo.

45. 1. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 25)

ARTICOLO 46 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 46.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 4-*bis.* Degli atti acquisiti sull'accordo delle parti a norma degli articoli 433, comma 2, e 555, comma 3, il giudice dichiara l'utilizzabilità ai fini della decisione, disponendo che di essi sia data lettura al termine dell'istruzione dibattimentale o anche prima, se le parti concordemente lo richiedono. Se si tratta di verbali di dichiarazioni non si applica la disposizione del comma 2 ».

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 46 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 46.

Sopprimerlo.

46. 1. La Commissione.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 329-bis. — (*Obbligo del segreto sul nome e sull'immagine del magistrato durante le indagini preliminari*). — 1. Il nome e l'immagine del pubblico ministero che conduce le indagini e del magistrato competente a pronunciarsi sulle richieste delle parti ».

46. 01. Anedda, Marino, Neri, Simeone

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. All'articolo 500 del codice di procedura penale, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

3. Le parti delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, sono acquisite al fascicolo del dibattimento soltanto le parti delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni che sono valutate come prova dei fatti in esse affermate se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

46. 03. La Commissione.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

All'articolo 500 del codice di procedura penale, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

3. Le parti delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le parti delle dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono integralmente riportate nel verbale di dibattimento e sono utilizzate come prova dei fatti in esse affermate se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

46. 02. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

(A.C. 411 — sezione 26)

ARTICOLO 47 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO IX

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ART. 47.

1. Il libro ottavo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« LIBRO OTTAVO
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

ART. 549. (*Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*). — 1. Nel procedimento

davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

TITOLO II

CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

ART. 550. (*Casi di citazione diretta a giudizio*). — 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Per la determinazione della pena si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

ART. 551. (*Procedimenti connessi*). — 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo

per alcuni di essi, il giudice dispone per tutti il giudizio a norma dell'articolo 417.

ART. 552. (*Decreto di citazione a giudizio*). — 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonchè del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 439 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c), d), ed e).

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell'articolo 416, comma 2.

ART. 553. (*Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento*). — 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione.

ART. 554. (*Atti urgenti*). — 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.

ART. 555. (*Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta*). — 1. Nell'udienza di comparizione, quando il reato è perseguibile a querela, il giudice verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

2. L'imputato o il pubblico ministero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, possono presentare le richieste previste dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

3. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, svolgono l'esposizione introduttiva ed indicano le prove di cui chiedono l'ammissione; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchè della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

4. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

TITOLO III

PROCEDIMENTI SPECIALI

ART. 556. (*Giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta e condanna a pena concordata*). — 1. Per il giudizio abbreviato, per l'applicazione della pena su richiesta e per la condanna a pena concordata si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2. Le richieste previste dagli articoli 439 e 444, comma 1, possono essere formulate nell'udienza di comparizione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

ART. 557. (*Procedimento per decreto*). — 1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

2. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

ART. 558. (*Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo*). — 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro qua-

rantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena o di condanna a pena concordata. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, comma 4.

TITOLO IV DIBATTIMENTO

ART. 559. (*Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici*). — 1. Le liste dei testi-

moni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l'esame devono, a pena di inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 468, in quanto applicabili.

ART. 560. (*Dibattimento*). — 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.

2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.

3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice.

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 47 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 47.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 47.15 DELLA COMMISSIONE.

Al capoverso articolo 549, dopo il comma 1 aggiungere il seguente

2. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che eserciti la funzione giurisdizionale da non meno di cinque anni.

0. 47. 15. 1. Pecorella, Vito.

Al capoverso articolo 549, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che eserciti la funzione giurisdizionale da non meno di tre anni.

0. 47. 15. 2. La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 47.

1. Il libro VIII del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « LIBRO OTTAVO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ».

CAPO IX

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

ART. 549. (*Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*). — 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

TITOLO II

CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

ART. 550. (*Casi di citazione diretta a giudizio*). — 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Per la determinazione della pena si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a nonna dell'articolo 343 comma 2 del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2 del codice penale;

e) rissa aggravata a nonna dell'articolo 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

i) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

f) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

ART. 551. (*Procedimenti connessi*). — 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.

ART. 552. (*Decreto di citazione a giudizio*). — 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 439 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere a), c), ed e). Il decreto è altresì nullo se il pubblico ministero non ha previamente informato la persona sottoposta alle indagini del procedimento penale a suo carico e della facoltà di presentarsi ai sensi dell'articolo 374.

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unicamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell'articolo 416 comma 2.

ART. 553. (*Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento*). — 1. Il pubblico ministero forma

il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione.

ART. 554. (*Atti urgenti*). — 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a nonna dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unicamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.

ART. 555. (*Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta*). — 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui intendono chiedere l'esame.

2. Quando il reato è perseguibile a querela, il giudice verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

3. L'imputato o il pubblico ministero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, possono presentare la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1, l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, svolgono l'esposizione introduttiva ed indicano le prove di cui chiedono l'ammissione; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

TITOLO III

PROCEDIMENTI SPECIALI

ART. 556. (*Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta*). — 1. Per il

giudizio abbreviato, per l'applicazione della pena su richiesta e per la condanna a pena concordata si osservano, rispettivamente, le disposizioni del titolo I e II del libro VI, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, la richiesta prevista dall'articolo 439 può essere formulata nell'udienza di comparizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

ART. 557. (*Procedimento per decreto*). — 1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI, in quanto applicabili.

2. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.

3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

ART. 558. (*Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo*). — 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di

polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena o di condanna a pena concordata. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449 comma 4.

TITOLO IV

DIBATTIMENTO

ART. 559. (*Dibattimento*). — 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.

2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.

3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

47. 15. La Commissione.

Al capoverso articolo 549, al comma 2, sopprimere le parole: in quanto applicabili.

* **47. 2.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 549, al comma 2, sopprimere le parole: in quanto applicabili.

* **47. 4.** Pecorella, Donato Bruno.

Sopprimere i capoversi da articolo 550 ad articolo 555.

47. 10. Saraceni.

Al capoverso articolo 552, al comma 1, lettera c) dopo le parole: enunciazione del fatto *aggiungere le seguenti:* in forma chiara e precisa.

47. 3. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 552, al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste

previste dagli articoli 439, 444 e 445-*bis* ovvero presentare domanda di oblazione.

47. 9. Gazzilli, Giuliano, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 552, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto è altresì nullo se il pubblico ministero non ha previamente informato la persona sottoposta alle indagini del procedimento penale a suo carico e della facoltà di presentarsi ai sensi dell'articolo 374.

47. 1. Pisapia.

Al capoverso articolo 555, sopprimere il comma 2.

47. 11. Gazzilli, Giuliano, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 555, al comma 4, sopprimere le parole: in quanto compatibili.

* **47. 5.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 555, al comma 4, sopprimere le parole: in quanto compatibili.

* **47. 6.** Pecorella, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 557, sopprimere il comma 2.

47. 12. Gazzilli, Giuliano, Donato Bruno.

Al capoverso articolo 557, al comma 2, sopprimere le parole: in quanto applicabili.

* **47. 7.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Al capoverso articolo 557, al comma 2, sopprimere le parole: in quanto applicabili.

* **47. 8.** Pecorella, Donato Bruno.

Dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:

CAPO IX-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDAZIONE DEI MOTIVI DELLE SENTENZE PENALI

Art. 47-bis. Al comma 1 dell'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'estensore dei motivi è designato tra i componenti del collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione; ove ciò non sia possibile provvede il presidente ».

Art. 47-ter. Al comma 1 dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'estensore è comunque designato tra i componenti del collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione; ove ciò non sia possibile provvede il presidente ».

Art. 47-quater. Al comma 2 dell'articolo 546 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sentenza emessa dalla corte di assise e dalla corte di assise di appello è altresì sottoscritta dai giudici popolari ».

47. 01. Pisapia.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

CAPO IX-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIABILITAZIONE

Art. 47-bis. Al comma 1 dell'articolo 683 del codice di procedura penale dopo le parole: « su richiesta dell'interessato » sono aggiunte le seguenti: « , del coniuge o di un parente entro il terzo grado ».

47. 02. Pisapia.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis. Dopo l'articolo 335 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente. « Art. 335-bis. La punibilità è esclusa quando, pur rispondendo ad una fattispecie criminosa, l'azione o l'evento in concreto non offendono, né pongono in pericolo, l'interesse tutelato ».

47. 03. Pecorella, Saponara, Gazzilli, Tarditi, Marotta, Giuliano, Donato Bruno.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 554 del codice di procedura penale sono abrogati.

2. L'articolo 55 del codice di procedura penale è così modificato:

a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: « e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione, può chiedere, nel caso previsto dall'articolo 557-bis, la fissazione dell'udienza preliminare e, negli altri casi, il giudizio abbreviato ovvero presentare le richieste previste dagli articoli 444, comma 1 e 445-bis, comma 1 o la domanda di oblazione; »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato e al suo difensore almeno sessanta giorni prima della data fissata per il giudizio. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni ».

47. 04. Marotta, Donato Bruno.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1342 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, FATTO A ROMA IL 13 SETTEMBRE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (3500)

(A.C. 3500 — sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3500 — sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e in lire 4.440 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, per gli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.440 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede, per l'anno 1998, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. 1. La Commissione.

(A.C. 3500 — sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1552 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA TRA ITALIA ED ERITREA, FATTO A ROMA IL 14 MARZO 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (3503)

(A.C. 3503 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995.

(A.C. 3503 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

(A.C. 3503 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-

1999, valutato in lire 14 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede, per quanto attiene al 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per quanto attiene al 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue per ciascuno degli anni 1999

e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. 1. La Commissione.

(A.C. 3503 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1919 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FATTO A COCHABAMBA IL 15 APRILE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (3819)

(A.C. 3819 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996.

(A.C. 3819 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Trattato stesso.

(A.C. 3819 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede, per l'anno 1998, a carico dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. 1. La Commissione.

(A.C. 3819 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SEGRETARIATO DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER COMBATTERE LA DESERTIFICAZIONE, FATTA A PARIGI IL 14 OTTOBRE 1994, E LA FAO, PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA SESSIONE DELLA CONFERENZA DELLE PARTI ALLA MEDESIMA CONVENZIONE, CON ALLEGATI, FATTA A ROMA IL 30 GIUGNO 1997 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4039-B)

(A.C. 4039-B — sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione, è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni, a titolo di contributo italiano per il finanziamento dei costi sostenuti dalla FAO per l'attuazione della indicata Conferenza, quale contributo italiano alle spese previste a Roma dal Segretariato ONU della Conferenza per il trasferimento del personale e dei documenti necessari per la Conferenza, nonché per assicurare i servizi previsti dalla delegazione italiana presso la Conferenza.

(A.C. 4039-B — sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1000 mi-

lioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. 1. La Commissione.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2443 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA IN MATERIA DI COLLABORAZIONE MILITARE, FATTO A BOLOGNA IL 9 SETTEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4074)

(A.C. 4074 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996.

(A.C. 4074 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4074 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16

milioni annui per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. 1. La Commissione.

(A.C. 4074 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2424 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA, RIVEDUTA, CON ANNESSO, FATTA A STRASBURGO IL 3 MAGGIO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4166)

(A.C. 4166 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996.

(A.C. 4166 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta sociale europea di cui all'articolo 1,

a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo K della Carta stessa.

(A.C. 4166 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2621 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A VILNIUS IL 4 APRILE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4223)

(A.C. 4223 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Vilnius il 4 aprile 1996.

(A.C. 4223 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

(A.C. 4223 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Politiche europee per la montagna)

CAVERI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

l'Agenda 2000, che fissa, per i prossimi anni, la politica agricola e strutturale dell'Unione europea, non prende in considerazione, nell'attuale schema, i problemi specifici delle zone di montagna; inoltre sino ad oggi non è mai venuta dall'Europa una definizione esauriente dei territori montani —:

se il Governo italiano, rispetto all'Agenda 2000, si sia fatto portavoce dei problemi specifici della montagna e se non ritenga comunque utile proporre una direttiva comunitaria che dia parametri certi per definire che cosa si intenda per « montagna » (termine oggi impropriamente legato alle zone svantaggiate), dal momento che l'Italia trarrebbe beneficio da una definizione più puntuale di tale termine (oggi sono ben 4195 i comuni italiani considerati in zona montana).

(3-03364)

(2 febbraio 1999).

(Sezione 2 – Riconoscimento dell'asilo politico al leader del PKK Ocalan)

SELVA, ARMAROLI e FRAGALÀ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli interroganti prendono atto della dichiarazione del Governo che « esclude categoricamente che Abdullah Ocalan

possa trovarsi in Italia », così come dei dubbi del governo turco circa questa assicurazione;

il 24 febbraio 1999 al tribunale civile di Roma si discuterà la causa intentata da Ocalan contro il Presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, e il Ministro dell'interno, Rosa Russo Jervolino, per vedersi riconosciuto il diritto di asilo —:

quale sarà la decisione del Governo nel caso in cui Ocalan chieda di ritornare in Italia per seguire il processo da lui intentato, e quale sia il giudizio del Governo sulle dichiarazioni, riportate dal *Corriere della Sera* del 1° febbraio 1999, dell'onorevole Ramon Mantovani secondo cui « la Turchia sta facendo opera di disinformazione per influenzare il Governo affinché non venga concesso l'asilo politico ad Ocalan » e « la soluzione del caso Ocalan è la concessione da parte dell'Italia dell'asilo politico »; in particolare, se, in rapporto a queste dichiarazioni, il Governo possa categoricamente affermare che alcuna azione o pressione politica di qualsiasi genere, o decisione è in corso, anche come semplice istruttoria, per riconoscere l'asilo politico al terrorista Ocalan.

(3-03365)

(2 febbraio 1999).

(Sezione 3 – Tutela dell'attività delle guardie giurate)

LUCIDI, LEONI e GUERRA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte di sabato 30 gennaio 1999, a Induno Olona, vicino Varese, due guardie

giurate, Giuseppe Coriglione e Mario Simonetta, sono state uccise durante il loro servizio, dopo aver ritirato l'incasso da un supermercato Esselunga;

per lo stesso servizio era stata richiesta maggiore protezione;

il triste episodio riporta in evidenza la necessità di una maggiore considerazione del lavoro, che svolgono le guardie giurate, di ausilio alla sicurezza e all'ordine pubblico —:

quali iniziative il Governo intenda assumere, coordinandole con le più generali politiche della sicurezza, per assicurare tutela e garanzia normativa alle guardie giurate impegnate nell'attività di vigilanza. (3-03366)

(2 febbraio 1999).

**(Sezione 4 — Sicurezza
nella provincia di Varese)**

GALLI, BIANCHI CLERICI, GIANCARLO GIORGETTI e MARONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sabato 30 gennaio 1999, nel piazzale di un supermercato a Induno Olona (Varese), due guardie giurate di un istituto di vigilanza sono state uccise da alcuni rapinatori, mentre una terza guardia è miracolosamente riuscita a scappare;

tale assalto, a giudicare dalle prime indagini, è stato organizzato, nei minimi particolari, da una banda di specialisti;

quest'episodio è sintomo ed emblema della situazione critica dell'ordine pubblico in tutta la provincia di Varese —:

di quali informazioni disponga in ordine alle conclusioni cui, a oggi, sono arrivate le indagini e quali provvedimenti intenda adottare per ridare sicurezza agli abitanti della provincia di Varese.

(3-03367)

(2 febbraio 1999).

**(Sezione 5 — Emergenza maltempo nelle
zone terremotate di Marche e Umbria)**

BASTIANONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sul nostro Paese ha determinato condizioni di disagio un po' ovunque, ma in particolare modo ha creato una situazione drammatica nelle zone delle Marche e dell'Umbria, dove la gente vive ancora nei *container* a seguito del terremoto;

molte persone, soprattutto i più anziani, hanno rifiutato di trasferirsi in alberghi lontani dal loro paese e dalla loro terra dove sono da sempre abituati ad affrontare difficoltà di ogni genere;

in questo particolare momento, però, l'intensità delle nevicate e del freddo provoca una forte apprensione sulle reali possibilità di fronteggiare, con la dovuta rapidità, tutte le eventuali situazioni di emergenza che si dovessero creare nei tanti, piccoli e grandi, campi sparsi nelle due regioni;

di quanto sia preoccupante la situazione si sono avute molte testimonianze, sia da parte di sindaci che di comuni cittadini, essendo saltata più volte l'energia elettrica con il rischio di trasformare i *container* in scatole di ghiaccio o per il fatto che i pochi mezzi spazzaneve presenti non facevano in tempo a ripulire le strade che queste ridiventano impraticabili per le abbondanti nevicate o, ancora, essendo stata interrotta l'erogazione dell'acqua in alcuni centri nei quali il rifornimento avviene in modo precario con le autobotti;

a questo difficile momento si aggiungono i dati di una recente ricerca Eurispes che parla di 3 anni prima che le 9.300 famiglie che vivono nei campi della protezione civile possano fare ritorno nelle loro nuove case e di 10 anni prima che si riesca ad uscire completamente dalla fase della ricostruzione; dati, questi, che, seppure contestati dal Commissario straordinario per le zone terremotate, Bruno Bra-

calente, hanno generato una forte preoccupazione nelle famiglie costrette a vivere in situazione di continua emergenza —:

quali misure siano state predisposte per affrontare la situazione di emergenza nelle zone terremotate delle Marche e dell'Umbria e quali siano, allo stato attuale, le previsioni sui tempi della ricostruzione.

(3-03368)

(2 febbraio 1999).

(Sezione 6 — Tariffe telefoniche tra impianti fissi)

PASETTO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da parte della stampa nazionale (*Il Messaggero*) sono stati resi noti i risultati di indagini, condotte rispettivamente dall'associazione nazionale degli utenti telefonici e dallo stesso quotidiano, sui costi delle telefonate effettuate da telefoni fissi privati verso altri telefoni fissi, siano essi privati o meno, all'interno dello stesso distretto nelle fasce orarie che vanno dalle ore 8,00 alle ore 18,30 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 del sabato;

tali risultati porrebbero in evidenza l'esistenza di forti diversità nelle tariffe applicate dalla società telefonica per tali chiamate, per cui, se messe a confronto, telefonate effettuate da utenze con il medesimo prefisso e, pertanto, facenti parte dello stesso distretto, risulterebbero dalle tre alle otto volte più costose di telefonate effettuate da utenze situate all'interno di quel raggio che definisce « l'area locale metropolitana » in cui vige la tariffa urbana a tempo;

le distanze dai diversi centri delle aree locali metropolitane, utilizzate per il calcolo delle differenti tariffe, non sembrerebbero tenere conto dell'estensione delle aree abitative e produttive che le aree metropolitane hanno subito e subiscono,

inglobando al loro interno quelle che una volta erano realtà a sé stanti e nettamente separate da esse;

tali maggiori costi graverebbero quindi su cittadini ed imprese convergenti sulle « aree locali metropolitane » e che mantengono con le aree medesime la necessità di contatti telefonici molto frequenti, in ragione dei legami di parentela, dei motivi di lavoro, per beneficiare di servizi sanitari e per frequentare scuole, istituti e centri di formazione superiore —:

se risulti quanto sopra esposto e a quali iniziative intenda dare corso affinché siano applicate, alle telecomunicazioni svolte tra le medesime aree locali e con quelle confinanti, tariffe che tengano conto delle necessità di stabilire dei contatti telefonici estremamente frequenti da parte di quanti vi risiedono o vi svolgono attività produttive.

(3-03369)

(2 febbraio 1999).

(Sezione 7 — Apparecchiature di controllo dell'aeroporto di Punta Raisi)

MANZIONE, ACIERNO, VOLONTÈ, TASSONE, GRILLO, OSTILLIO, DI NARDO e FRONZUTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie di stampa pubblicate con grande evidenza dal *Giornale di Sicilia* i *monitor* della sala *radar* dell'aeroporto di Punta Raisi registrerebbero frequenti e continue avarie con conseguente scomparsa degli aerei dallo schermo e la diminuzione di informazioni essenziali riferibili alla identificazione del mezzo, alla quota e alla sua velocità;

le cause vanno ricercate alla vetustà delle apparecchiature installate nel 1978 dopo che un DC-9 dell'Alitalia proveniente da Roma finì in mare provocando 108 vittime;

le disfunzioni sono state confermate da rappresentanti della Licta (Lega italiana controllori del traffico aereo) —:

se dai quaderni di stazione siano state accertate tali pericolose disfunzioni e se non ritenga necessaria una verifica urgente dello stato delle apparecchiature di controllo presso l'aeroporto di Punta Raisi, al fine di assicurare un efficiente funzionamento della strumentazione e un livello di sicurezza tale da garantire il personale addetto al controllo di terra, i piloti e i viaggiatori. (3-03370)

(2 febbraio 1999).

(Sezione 8 — Prevenzione delle malattie cardiovascolari e tumorali)

SAIA e MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'obiettivo II del Piano sanitario nazionale 1998-2000, di recente approvazione, si propone di contrastare le malattie che più delle altre sono causa di mortalità nel nostro Paese e tra esse, in modo particolare, le malattie cardiovascolari ed i tumori, che occupano i primi due posti come cause di mortalità;

la lotta a tali malattie, per essere efficace, deve comportare, prima di ogni cosa, interventi di prevenzione e diagnosi precoce;

tali interventi trovano un ostacolo oggettivo, specie tra i soggetti meno abbienti, nell'alto costo dei *tickets* sugli esami diagnostici —:

se non ritenga opportuno e necessario, per svolgere un'efficace azione di con-

trasto alle patologie cardiovascolari e tumorali, disporre in tempi brevi il completo superamento dei *tickets* diagnostici su tutti gli esami finalizzati alla prevenzione o alla diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari e dei tumori. (3-03371)

(2 febbraio 1999).

(Sezione 9 — Riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale)

PECORELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 1998, che ha dichiarato illegittima la riforma legislativa dell'articolo 513 del codice di procedura penale, l'Unione delle camere penali ha proclamato un mese di sciopero per contestare l'assenza di concrete risposte legislative (il cui varo era stato assicurato entro il 31 gennaio 1999) volte a riequilibrare il processo penale ed a ripristinare le garanzie dei cittadini —:

quale sia il suo parere e, conseguentemente, quali iniziative intenda adottare in merito alla riforma del principio dell'acquisizione delle prove e al testo di riforma costituzionale che, votato all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali del Senato, rimane allo stato bloccato in Aula a causa delle divisioni della maggioranza. (3-03372)

(2 febbraio 1999).

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Numero chiuso
nelle università)***A) Interpellanze e interrogazioni:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per l'università e la ricerca scientifica, per sapere — premesso che:

da qualche anno, i Tribunali amministrativi regionali di tutta Italia hanno consentito la possibilità di frequentare i corsi di laurea, nelle facoltà a numero chiuso, anche a quegli studenti che, esclusi in sede di selezione, avevano successivamente presentato ricorso adducendo l'incostituzionalità di limitare il diritto allo studio;

tale iscrizione è stata però sempre ammessa con « riserva », in attesa cioè che i Tar decidessero nel merito del ricorso;

a distanza di anni, i Tar non si sono mai pronunciati nel merito;

per l'assenza della suddetta pronuncia, in tutte le università italiane è venuta a crearsi la paradossale situazione di avere studenti che, nei prossimi mesi, rischiano di laurearsi con riserva;

con sentenza n. 383 del 23 novembre 1998 la Corte costituzionale ha riconosciuto legittima la limitazione allo studio per quelle facoltà che richiedono un'esperienza pratica, invitando comunque il Parlamento a legiferare più compiutamente sull'accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso;

nel frattempo, con la pronuncia della Consulta, si è posto il problema di definire lo *status* giuridico degli iscritti con riserva;

il Ministro Zecchino, contraddicendo una precedente circolare che suggeriva una sanatoria generale, ha emanato in questi giorni la circolare protocollo n. Acg 1487, che consiglia alle facoltà universitarie di tutta Italia una sanatoria solo per gli iscritti con riserva fino all'anno 1997-1998 lasciando invece a quelli immatricolati con riserva nell'anno 1998-1999, sempre in base ad una sospensiva del Tar, unicamente la possibilità di cambiare facoltà;

essendo scaduto il termine per il cambio o nuova iscrizione alle facoltà universitarie fissato per legge, improrogabilmente, al 31 dicembre di ogni anno, gli studenti suddetti hanno acquisito l'identico *status* giuridico dei colleghi iscritti con riserva negli anni precedenti;

tale *status* giuridico parrebbe invece ignorato dal Ministro Zecchino nella circolare diffusa in questi giorni ed invece considerato da alcune università italiane che, in difformità con quanto suggerito in sede ministeriale, avrebbero invece esteso la sanatoria agli stessi iscritti con riserva nell'anno 1998-1999;

invece il Senato accademico dell'università di Bari, senza neppure acquisire in alcuni casi il parere dei direttori dei corsi, ha escluso dalla sanatoria i predetti iscritti con riserva;

questo atteggiamento, oltre a provocare tensioni particolari all'interno dell'ateneo barese, rappresenta un'ulteriore e ancor più grave discriminazione nei con-

fronti di chi è stato iscritto con riserva nell'anno corrente presso l'università di Bari;

la descritta situazione non sembra assolutamente degna di un Paese « normale » —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per consentire:

il ritiro immediato della circolare protocollo n. Acg 1487 del Ministro per l'università e la ricerca scientifica;

l'estensione della sanatoria anche all'anno accademico in corso, ristabilendo così la parità di trattamento fra tutti gli iscritti con riserva, ivi compresi quelli relativi all'anno 1998-1999;

che vi siano regole e modalità di applicazione della sanatoria indistinte, allo scopo di evitare che in alcune sedi universitarie, nei confronti degli iscritti con riserva nell'anno accademico corrente, si possa avere una seconda ed ancor più pericolosa discriminazione lasciando unicamente alla libera autonomia dei Senati accademici la possibilità di sanare o meno situazioni che presentano invece identici diritti e posizioni giuridiche soggettive.

(2-01585) « Sica, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pisciarello, Pozza Tasca, Veltri ».

(28 gennaio 1999).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, per sapere — premesso che:

in molte università italiane ed in particolare a Bari, nelle facoltà a numero programmato, risultano iscritti con riserva numerosi studenti;

su disposizione del Ministro in indirizzo sono state o saranno regolarizzate le posizioni degli iscritti fino all'anno accademico 1997-1998;

le attuali matricole dell'anno 1998-1999 eccedenti il numero programmato versano nella identica condizione di quella

degli anni precedenti, sicché la mancata sanatoria realizza nei loro confronti una inammissibile disparità di trattamento;

a seguito della sentenza della Corte costituzionale sulla costituzionalità del numero chiuso, molte università hanno inteso non perfezionare le iscrizioni accettate con riserva all'inizio dell'anno accademico;

invece in alcuni atenei italiani risulta che avrebbero già approvato la sanatoria anche per le matricole 1998-1999;

non è tollerabile siffatta disparità di trattamento fra studenti di università diverse e all'interno di una stessa università;

gli studenti in questione subiscono un grave danno al *curriculum studiorum* e altresì un danno economico, poiché da quattro mesi seguono le lezioni, hanno pagato le tasse e acquistato i libri;

la decadenza dell'iscrizione determina anche situazioni di sbandamento personale e familiare per ragazzi che vengono in tale modo condannati ad aumentare la schiera già drammaticamente folta dei giovani disoccupati —:

quali iniziative intenda assumere affinché si risolva la questione sul piano nazionale e se intenda, come per lo scorso anno accademico, invitare le università interessate ad adottare un provvedimento di sanatoria.

(2-01587) « Leccese, Dalla Chiesa ».

(29 gennaio 1999).

CANGEMI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

la sentenza della Corte costituzionale sul numero chiuso ha suscitato un grande allarme fra migliaia di giovani per le sue possibili conseguenze;

la stessa sentenza della Corte costituzionale sottolinea la gravità del vuoto normativo sulla materia;

migliaia di studenti hanno ottenuto, presso i Tar, il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, provvedimenti di sospensiva che hanno permesso l'iscrizione e la frequenza nei corsi di laurea a numero chiuso;

numerosi altri studenti, per esempio coloro che si sono rivolti al Tar del Lazio, che non si è ancora pronunciato, hanno gli stessi requisiti di coloro che hanno ottenuto provvedimenti favorevoli —:

se non intenda assumere immediate iniziative al fine di consentire l'iscrizione nella facoltà prescelta per tutti gli studenti che hanno presentato ricorso contro l'esclusione a causa del meccanismo del numero chiuso e la conferma della validità della frequenza e degli esami fin qui sostenuti per coloro a cui la sospensiva ha consentito l'iscrizione. (3-03110)

(1° dicembre 1998).

CANGEMI e LENTI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

con un'ordinanza del 22 dicembre 1998, il Tar del Lazio ha disposto l'iscrizione con riserva, in attesa di sentenza definitiva, alla facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Catania, degli studenti che avevano presentato ricorso dopo essere stati esclusi dai *test* di ingresso ai corsi di laurea a numero chiuso di medicina e odontoiatria;

dopo aver ottenuto copia dell'ordinanza del Tar, gli studenti ricorrenti, a partire dal 14 gennaio 1999, si sono presentati agli sportelli delle segreterie studenti dell'Università di Catania per le regolamentari pratiche di trasferimento da altri corsi di laurea ai corsi della facoltà di Medicina, ottenendo l'iscrizione con riserva come stabilito dall'ordinanza;

lunedì 18 e martedì 19 gennaio 1999, invece, gli studenti che si rivolgevano agli sportelli della facoltà di scienze, per il trasferimento dal corso di laurea in scienze biologiche ai corsi di medicina e odontoia-

tria, si vedevano negare la possibilità di trasferimento e addirittura di consegnare il modulo prestampato; solo martedì pomeriggio i moduli venivano nuovamente ritirati, ma con la precisazione che l'iscrizione non sarebbe stata ratificata fino ad una prossima decisione del rettore;

in un incontro con una delegazione dei ricorrenti, tenutosi la mattina di martedì 19 gennaio 1999, la direzione amministrativa dell'Università comunicava che l'ateneo avrebbe bloccato, a prescindere dall'ordinanza del Tar, le iscrizioni alla facoltà di medicina, e consigliava agli studenti di non effettuare il trasferimento, minacciando l'impossibilità di reinscrizione al corso di laurea di provenienza, e giungendo addirittura a chiedere agli studenti i nomi degli impiegati che avevano accolto i moduli allo sportello per eventuali procedimenti disciplinari;

la direzione amministrativa comunicava anche che il dibattito su un eventuale provvedimento di sanatoria per gli studenti ricorrenti, previsto all'ordine del giorno, in seguito a due rinvii, per la seduta del Senato Accademico di venerdì 29 gennaio 1999, sarebbe stato certamente rinviato ulteriormente, per scoraggiare le attese dei ricorrenti —:

quali iniziative si intendano assumere affinché, in attesa della definitiva soluzione della complessa situazione che si è determinata in relazione alla questione degli accessi alle università, le università si attengano alle sentenze al riguardo emesse dai Tar, che costituiscono in questo momento gli unici punti di certezza per gli studenti. (3-03356)

(1° febbraio 1999).

(ex 4-21752 del 22 gennaio 1999).

CARLESI e ALOI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

con la sentenza n. 383 del 1998, la Corte costituzionale ha di fatto introdotto in Italia la limitazione dell'accesso alla istruzione universitaria;

tale sentenza facendo riferimento solo ed unicamente a direttive della Comunità europea, ha violato palesemente la Costituzione italiana che, con gli articoli 33 e 34, sancisce il libero accesso alla istruzione e la titolarità della Repubblica a dettarne le norme;

la Corte costituzionale, nel pronunciare la sentenza, non ha comunque potuto fare a meno di sollecitare un'organica sistemazione legislativa della materia, che prevenga l'incertezza del diritto ed il contenzioso che ne può derivare —:

quali iniziative legislative urgenti intenda prendere al fine di garantire il diritto all'istruzione senza che venga violato il dettato costituzionale;

se non ritenga di dover promuovere una sanatoria, in attesa che siano definite le garanzie costituzionali del diritto allo studio, non solo per gli studenti che, negli anni scorsi, sono stati « iscritti con riserva » ai corsi universitari, ma anche per quelli che, in virtù della citata sentenza della Corte costituzionale, si vedono inibito l'accesso alle facoltà universitarie per l'anno accademico 1998-1999. (3-03182)

(17 dicembre 1998).

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale amministrativo regionale, adito da alcuni studenti che avevano acquistato i libri, studiato, affrontato le spese (i non residenti hanno dovuto sostenere spese di fitto, impegnandosi a stare lontani dalle famiglie) di trasporto, aveva dato loro ragione contro il « numero chiuso » in talune facoltà universitarie;

la sentenza della Corte costituzionale ha distrutto i sogni di questi giovani;

una risposta positiva va data ai giovani, non può essere respinto il loro grido, il loro appello, non si può recidere la loro speranza, la legittima attesa;

non può il Governo rimanere inerte e lasciare i giovani nell'angoscia e nella disperazione: ciò sarebbe alquanto grave, e non potrebbe mai trovare giustificazione —:

se non ritenga di promuovere l'emanazione di un provvedimento normativo per sanare tutte le situazioni pregresse e quindi di stabilire una chiara normativa per il futuro, sollecitata dalla stessa Corte costituzionale;

se non ritenga legittima l'aspirazione dei circa ventimila giovani che hanno chiesto di poter accedere liberamente alle facoltà universitarie e che hanno presentato ricorso al Tar contro il « numero chiuso »;

se non ritenga sia giusto venire incontro a questi giovani e non spezzare il loro sogno, non disperdere le loro fatiche, non annullare i sacrifici delle loro famiglie, che hanno dovuto sostenere spese certamente rilevanti, specie per quanti abitano in città lontane da dove è ubicata l'università. (3-03350)

(29 gennaio 1999).

NAPOLI, POLIZZI, AMORUSO e MARENCO. — *Al Ministro per l'università e la ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

da qualche anno, i Tribunali amministrativi regionali di tutta Italia hanno consentito la possibilità di frequentare i corsi di laurea, nelle facoltà a numero chiuso, anche a quegli studenti che, esclusi in sede di selezione, avevano successivamente presentato ricorso adducendo la presunta incostituzionalità di limitare il diritto allo studio;

tale iscrizione è stata però sempre ammessa con « riserva », in attesa cioè che i Tar decidessero nel merito del ricorso;

a distanza di anni i Tar non si sono mai pronunciati nel merito;

per l'assenza della suddetta pronuncia, in tutte le università italiane è venuta

a crearsi la paradossale situazione di avere studenti che, nei prossimi mesi, rischiano di laurearsi con riserva;

con sentenza n. 383 del 23 novembre 1998 la Corte costituzionale ha riconosciuto legittima la limitazione allo studio per quelle facoltà che richiedono un'esperienza pratica, invitando comunque il Parlamento a legiferare più compiutamente sull'accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso;

nel frattempo, con la pronuncia della Consulta, si è posto il problema di definire lo *status* giuridico degli iscritti con riserva;

il Ministro Zecchino, contraddicendo una precedente circolare che suggeriva una sanatoria generale, ha emanato in questi giorni la circolare protocollo n. ACG 1487, che consiglia alle facoltà universitarie di tutta Italia una sanatoria solo per gli iscritti con riserva fino all'anno 1997/1998, lasciando invece a quelli immatricolati con riserva nell'anno 1998/1999, sempre in base ad una sospensiva del Tar, unicamente la possibilità di cambiare facoltà;

essendo scaduto il termine per il cambio o nuova iscrizione alle Facoltà universitarie fissato per legge, improrogabilmente, al 31 dicembre di ogni anno, gli studenti suddetti hanno acquisito l'identico *status* giuridico dei colleghi iscritti con riserva negli anni precedenti;

tale *status* giuridico parrebbe invece ignorato dal Ministro Zecchino nella circolare diffusa in questi giorni ed invece considerato da alcune università italiane che, in difformità con quanto suggerito in sede ministeriale, avrebbero invece esteso la sanatoria agli stessi iscritti con riserva nell'anno 1998/1999;

invece il Senato Accademico dell'Università di Bari, senza neppure acquisire in alcuni casi il parere dei direttori dei corsi, ha escluso dalla sanatoria i predetti iscritti con riserva;

questo atteggiamento, oltre a provocare tensioni particolari all'interno dell'ateneo barese, rappresenta un'ulteriore e

ancor più grave discriminazione nei confronti di chi è stato iscritto con riserva nell'anno corrente presso l'università di Bari;

la descritta situazione non sembra assolutamente degna di un Paese « normale » —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per consentire l'estensione della sanatoria anche all'anno accademico in corso, ristabilendo così la parità di trattamento fra tutti gli iscritti con riserva, ivi compresi quelli relativi all'anno 1998/1999;

se vi siano regole e modalità di applicazione della sanatoria indistinte, allo scopo di evitare che in alcune sedi universitarie, nei confronti degli iscritti con riserva nell'anno accademico corrente, si possa avere una seconda ed ancor più pericolosa discriminazione lasciando unicamente alla libera autonomia dei Senati accademici la possibilità di sanare o meno situazioni che presentano invece identici diritti e posizioni giuridiche soggettive.

(3-03357)

(1° febbraio 1999).

(ex 4-21691 del 20 gennaio 1999).

SERVODIO. — *Al Ministro dell'università e ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale con sentenza del 27 novembre 1998 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'articolo 17, comma 116 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sollevata in riferimento agli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione, da alcuni tribunali amministrativi;

la Corte costituzionale ha aggiunto che l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa finora sempre mancata: una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza, presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso

che ne può derivare, dall'altro preveda tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario;

con una circolare, a seguito della decisione della Corte, relativamente al contenzioso amministrativo avverso gli atti degli atenei preclusivi dell'accesso, il Ministro ha invitato ciascuna Università, nell'ambito dei propri poteri, a valutare la necessità di pervenire alla regolarizzazione formale e definitiva delle iscrizioni e immatricolazioni con riserva, a suo tempo disposte, a seguito di atti assunti anteriormente al 13 agosto 1997, data di entrata in vigore del regolamento sugli accessi universitari di cui al decreto ministeriale n. 245 del 1997;

da questa iniziativa di « sanatoria » sono stati esclusi — situazione verificatasi nell'Ateneo di Bari — gli iscritti con riserva nell'anno 1998-1999;

si è registrata nell'Università di Bari, di fatto, una situazione particolarmente difficile e grave: i giovani che sono stati ammessi con riserva ai corsi hanno sostenuto oneri finanziari per le spese relative all'iscrizione e all'acquisto di testi ed oggi si sentono profondamente delusi per il fatto che la sanatoria non è stata estesa anche a loro;

si rende necessario, in ossequio alla pronuncia della Corte costituzionale e nel rispetto dell'autonomia universitaria, promuovere una apposita iniziativa legislativa per dettare criteri certi per l'accesso ai corsi universitari, così come previsto dalle direttive dell'Unione europea e chiudere la fase di incertezza;

comunque la situazione di grande disagio che ha colpito i giovani iscritti con riserva all'Università di Bari non può lasciare indifferente il Ministro e l'Università ma deve impegnare a ricercare la possibilità anche per questi giovani di percorrere la strada della sanatoria, che gli interroganti auspicano sia l'ultima —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro, di concerto con l'Università di Bari, finalizzate a favorire l'estensione

della sanatoria anche agli studenti iscritti nell'anno accademico in corso e non solo agli iscritti con riserva fino all'anno 1997-1998, così come previsto dalla circolare protocollo ACG 1487, emanata di recente dal ministero dell'università e della ricerca scientifica. (3-03358)

(1° febbraio 1999).

(ex 4-21861 del 28 gennaio 1999).

MUZIO e DE MURTAS. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale con sentenza depositata il 27 novembre 1998 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione agli articoli 33, 34, 3 e 97 della Costituzione;

nessuna norma comunitaria consente o prevede l'adeguamento del numero degli studenti delle università alle strutture, bensì è previsto l'adeguamento di queste ultime al fine di raggiungere quegli *standards* qualitativi richiesti per tutti i Paesi membri;

la sentenza della Corte costituzionale risulta fortemente contraddittoria al suo interno, poiché se da un lato non ritiene illegittima la delega ministeriale, dall'altro indica chiaramente che attualmente non vi è una legislazione in materia, tanto da invitare il Parlamento italiano a colmare tale carenza al più presto; inoltre ritiene necessario arrivare, per quest'anno, alla regolarizzazione delle situazioni di pendenza degli studenti ricorsisti;

è quantomeno bizzarro che si pretenda un *test* unico e omogeneo su scala nazionale e poi si affidi il giudizio definitivo di ammissione alle facoltà all'autonomia dei tribunali amministrativi, all'interno di un quadro così confuso e diversificato;

15.000 studenti nell'anno accademico 1998-1999, non avendo superato il *test* di ammissione, hanno presentato ricorso al Tar; tali ricorsi hanno avuto esiti diversi (il Tar del Lazio ha dato ragione ad alcuni studenti, altri Tar hanno dato loro torto), creando inaccettabili sperequazioni;

presso la facoltà di medicina della università agli studi di Firenze, venti studenti che hanno fatto ricorso nel Lazio sono stati ammessi, altri cento che hanno fatto ricorso in Toscana sono stati esclusi;

a Firenze i ricorrenti esclusi stanno occupando da venerdì, scorso, con il sostegno delle famiglie, una stanza del rettorato e la situazione sta diventando sempre più pesante;

sempre a Firenze con riferimento al corso di diploma per fisioterapista è accaduto che il Tar Toscana ha espresso esiti diversi per ricorsi in sostanza identici;

analoghe situazioni di gravissimo disagio e sperequazione si stanno verificando in numerosi atenei in tutto il territorio nazionale;

ora tutti questi studenti si trovano obbligati ad affrontare i costi ed i tempi di un appello al Consiglio di Stato, con ciò permanendo, assieme alle loro famiglie, in un grave stato di incertezza e di esasperazione;

la sanatoria costituirebbe l'unico strumento possibile al fine di contrastare e rimediare tali situazioni di inopinata sperequazione —:

quali provvedimenti intenda assumere per porre fine alla situazione sopra descritta. (3-03362)

(2 febbraio 1999).

(Sezione 2 — Situazione dell'Università di Bologna)

B) Interrogazione:

DANIELI, GALLETTI e BOGHETTA. — Ai Ministri dell'università e della ricerca

scientifica e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

da qualche tempo appaiono, con grande rilievo, sulla stampa (*la Repubblica*, edizione di Bologna, ed *il Resto del Carlino*), articoli concernenti l'università di Bologna e soprattutto iniziative assunte dal rettore Roversi Monaco;

in particolare, il 22 agosto 1997 appare un articolo intitolato « Il distretto delle risorse agrarie al Caab. Ma è polemica tra Lorenzini ed il rettore. L'ex preside di Ingegneria contesta il metodo e i costi dell'operazione — Roversiana — », in cui tra altro si legge: « L'Università si è già mossa deliberando qualche settimana fa il trasferimento al Caab della facoltà di agraria e ipotizzando una settantina di miliardi di investimento. Una scelta targata Roversi Monaco contro cui insorge il suo *alter ego*, Enrico Lorenzini, ex preside di Ingegneria e rivale sconfitto per la corsa per il rettorato, che ne contesta opportunità e trasparenza »; ed ancora afferma Lorenzini: « L'Ateneo non ha una programmazione edilizia certa e coerente: abbiamo già speso oltre 20 miliardi a Cadriano poi si è parlato di trasferimento a Ozzano, ora spunta il trasferimento al Caab (...). In consiglio di amministrazione si è parlato di 3 milioni a metro quadro, una cifra assolutamente esagerata. Mi sono informato: il prezzo più equo secondo gli esperti sarebbe di 2.000.000 o 2.200.000 al massimo. È quanto spenderemmo investendo a Cadriano »;

su tale vicenda, ancora, appare il 6 dicembre 1997 sul quotidiano *la Repubblica*, edizione di Bologna, una lettera del professor Giorgio Celli direttore dell'Istituto di Entomologia, in cui tra l'altro si legge: « Non immaginavo, e avrei dovuto, conoscendo da tempo i miei polli, che i fautori dei sì al Caab, o per meglio dire ad Alcatraz, sarebbero giunti a tanto e che in facoltà ci fossero dei Pinochet in sedicesimo, pronti a ricorrere a mezzi antidemocratici degni di repubbliche sudamericane di funesta memoria (...). Su che cosa punta? Ma sull'intimidire quelli che non

vogliono, per ragioni loro, esprimere alla luce del sole il loro convincimento temendo delle rappresaglie... Ahimè, l'ostinazione nel proporre il trasferimento, mi conferma nell'idea che un progetto politico sia sotteso a tutta la questione e ribadisco di nuovo che ci sono altre soluzioni che potrebbero ricevere l'universale consenso, e che, in forza di questo progetto, non si vuole assolutamente percorrere »;

altri articoli si sono succeduti su altre vicende sui citati giornali:

19 ottobre 1997: « Svolta del rettore, si inchina a Biffi e sferza medicina ».

5 novembre 1997: « La tesi fotocopia del professor Puddu », in cui tra l'altro si legge: « Amareggiato e colpito Puddu. "Interpellanze su un istituto, quello dei saggi che non esiste più, denunce, vecchie storie che vengono a galla, ma credo di sapere da dove vengono — reagisce —; quando c'è una guerra come quella in corso sul servizio di cardiologia la bassa manovalanza si mette a tirare colpi, usa ogni mezzo anche quelli che io non accetterei mai. Non credo che Roversi Monaco c'entri, mi rattristerebbe molto se fosse così" »;

21 novembre 1997: « Ateneo, verbali anomali — Un professore minaccia di ricorrere al Tar », in cui tra l'altro si legge: « I professori universitari contro il rettore Fabio Roversi Monaco (...). I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione vengono fatti, o completati, a distanza di diversi giorni. Anche 40, o più, col risultato che il testo non viene mai sottoposto ai consiglieri per essere approvato definitivamente, come conforme a quanto avvenuto (...). Ricordo benissimo — dice Luciani — di essere stato contrario alla partecipazione dell'Università di Bologna allo stanziamento di fondi per lo sviluppo dell'Università in Romagna, 118 miliardi che avremmo dovuto dividere al 50 per cento con lo Stato. Votai bocciando quella soluzione. Ora invece nel verbale relativo trovo scritto che la delibera è passata all'unanimità (...). Ma, secondo Luciani, nella vicenda si potrebbe ipotizzare il reato di falso in atti d'ufficio »;

14 dicembre 1997: « La gloriosa Agraria tra i fiori e la frutta ». In tale lettera il professore Celli tra l'altro scrive: « Il tempo è davvero galantuomo, e la verità, basta aspettare, finisce sempre per venire a galla. C'era chi dubitava, e scuoteva il capo con riprovazione, quando gridavo ai quattro venti che attorno al Caab sarebbe sorta, accanto al mercato della frutta e dei fiori, una pletora di attività commerciali e industriali, che nulla hanno a che vedere con un *campus* universitario che, anzi, l'avrebbero soffocato, impedendogli di crescere. Ma ora è lo stesso Sassi a darmi ragione, dichiarando su questo giornale che attorno al Caab deve sorgere addirittura un ipermercato (...). Due sono le mie attuali perplessità: o quel giorno mi rifilava una pietosa bugia, oppure, in qualche settimana, se la cosa è credibile, le cose sono precipitate, perché proprio su questo giornale Sassi ha dichiarato *apertis verbis* lo stato di necessità del Caab, e si capisce subito quanto gli farebbe comodo che l'università, con i suoi denari, turasse una falla degna del Titanic. Ragion per cui quando subodoravo dietro il trasferimento un machiavello politico, avevo ragione da stravendere, e le dichiarazioni di Sassi suonano ora come una — volevasi dimostrare — »;

3 gennaio 1998: « Chi spia a Ingegneria? Nell'esposto del Preside spunta Lorenzini ». Intere pagine di giornale dedicate ad una vicenda dai contorni poco chiari; infatti nell'articolo si legge, tra l'altro: « Spunta un nome nel giallo delle intercettazioni telefoniche alla Facoltà di Ingegneria. È il nome di un personaggio importante, anche se va subito chiarito che al momento non è neppure indagato dalla magistratura, ma soltanto contenuto in un esposto che il rettore Fabio Roversi Monaco ha consegnato alla vigilia di Natale al sostituto procuratore della Repubblica Lucia Musti. Sulla vicenda il magistrato ha aperto un fascicolo in attesa di accertamenti che verosimilmente inizieranno nei prossimi giorni: il nome è quello di Enrico Lorenzini, ex preside della facoltà dal 1989 al 1995, predecessore e rivale dell'attuale preside Arrigo Pareschi, consigliere di am-

ministrazione dell'Ateneo, sfidante del Magnifico nell'ultima consultazione per l'elezione del rettore »;

4 gennaio 1998: « Pareschi contro lo spione » (*la Repubblica*);

4 gennaio 1998: « Ingegneria, un docente tra le spie? » (*il Resto del Carlino*), in cui tra l'altro si legge: « Qualcuno la classifica malignamente come l'apertura delle "grandi manovre" in vista delle elezioni, che si terranno fra il marzo ed il maggio del 1999, del nuovo rettore dell'Università. A norma di statuto Fabio Roversi Monaco dovrà lasciare, dopo 4 mandati, il bastone dell'*Alma mater*, e la poltrona ovviamente fa gola, tanto che già si delineano gli schieramenti dei grandi elettori (...). La mattina della vigilia Roversi Monaco è arrivato in procura e ha consegnato al pubblico ministero Lucia Musti l'esposto che gli era stato inviato dal preside di ingegneria Arrigo Pareschi. Il procuratore capo Ennio Fortuna, che sulla vicenda aveva aperto un'indagine conoscitiva, ha deciso di lasciar passare le feste e di riprendere in mano gli atti dell'inchiesta dopo la Befana. La vicenda è delicata, perché nelle carte consegnate dal rettore alla magistratura compare pari pari il nome di Enrico Lorenzini, preside della facoltà dal 1989 al 1995, un professore che non fa mistero di essere fortemente critico sull'attuale presidenza »;

10 gennaio 1998: « Lorenzini: io spione? Sospetto infamante - Ingegneria, l'ex preside dai carabinieri "con argomenti diabolicamente forti" ». Nell'articolo tra l'altro si legge: « La vigilia di Natale Roversi Monaco consegnò l'esposto di Pareschi e le lettere di alcuni docenti al pubblico ministero Lucia Musti che aveva aperto un fascicolo sull'oscura vicenda dello spionaggio via filo ». In altra parte del medesimo articolo si legge: « Così ieri mattina Magni si è limitato ad accompagnare Lorenzini fin sulla soglia del colonnello Rizzo, comandante del nucleo, incaricato dell'indagine dal procuratore capo Ennio Fortuna che coordina personalmente l'inchiesta »;

14 gennaio 1998: « *Alma mater* tra veleni e spioni - Il Cda vota un richiamo a

chi registra le riunioni. Lorenzini: "È una persecuzione contro di me" », in cui tra l'altro si legge: « Alcuni colleghi raccontano di averlo visto con un registratore durante una riunione di dicembre in cui era all'ordine del giorno il regolamento sui verbali ed in cui fu bocciata la proposta, cavallo di battaglia dello stesso Lorenzini, di registrare ufficialmente le sedute del consiglio. Un episodio che lo stesso professore non nega: "È vero, avevo con me un registratore, anche in bella mostra, ma non lo ho usato. Era mia intenzione registrare i miei interventi ma poi il consiglio ha deciso che non si poteva farlo" ». Ed ancora, prosegue Lorenzini: « Ho chiesto io di registrare le sedute per il problema dei verbali. Io stesso ho trovato in alcuni casi miei interventi che non rispondevano a quello che io ritenevo di aver detto e più volte se ne è dovuto discutere per modificarli. Il caso di Ingegneria non c'entra niente, il mio è un discorso di una persona in minoranza che deve tutelare se stessa e che deve rendere conto ai colleghi che l'hanno votata. È una battaglia sulla trasparenza » -:

se il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, alla luce dei fatti esposti come riportati dagli organi di stampa — che, se confermati, sono sicuramente lesivi del prestigio dell'Università e del corpo docente — non ritenga di doversi attivare, nell'ambito dei propri poteri, perché siano accertate le ragioni del protagonismo, delle decisioni e degli intendimenti del rettore dell'Università di Bologna;

quale sia lo stato delle indagini relative alle vicende delle intercettazioni ad Ingegneria e, in particolare, quale sia il magistrato della procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna che ha aperto un fascicolo o una indagine conoscitiva, e quando ciò sia avvenuto; tale accertamento appare necessario in considerazione delle contraddittorie informazioni riportate al riguardo dalla stampa;

quali iniziative si intenda adottare perché siano accertati gli autori e le mo-

dalità della diffusione alla stampa di notizie riservate all'ufficio della procura.

(3-01888)

(21 gennaio 1998).

(Sezione 3 – Convegno di « Azione universitaria » all'Università di Genova)

C) Interrogazione:

ARMAROLI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

« Azione universitaria » aveva promosso a Genova un convegno sulla riforma degli atenei, che si sarebbe dovuto tenere il 22 maggio 1998 nell'aula M del Polo didattico di via delle Fontane;

il preside della Facoltà di lettere, professoressa Mariangela Bertinelli, aveva concesso l'aula agli organizzatori, dopo che questi ultimi avevano minacciato di svolgere la manifestazione sotto la casa del Ministro Burlando, in quanto gli uomini della sua scorta avrebbero fatto buona guardia contro eventuali malintenzionati;

al predetto convegno erano relatori — oltre al presidente nazionale di « Azione universitaria », Giampiero Cannella — autorevoli docenti universitari, tra i quali il professor Stefano Monti Bragadin, che non risulta iscritto ad « Alleanza nazionale »;

all'ora convenuta, e cioè alle 15,30, i promotori e i partecipanti hanno trovato l'aula universitaria occupata da un docente della Facoltà di lettere che — a quanto risulta — avrebbe dovuto svolgere la sua lezione un'ora e mezzo dopo e che, pur informato della manifestazione, non ha ritenuto suo preciso dovere quello di abbandonare l'aula;

non è la prima volta che nell'Università di Genova si registra una intollerabile discriminazione nei confronti degli iscritti ad « Azione universitaria » —:

quali iniziative di competenza intenda tempestivamente adottare perché siano garantiti concretamente a tutti gli

studenti, e perciò anche a chi aderisce ad « Azione universitaria », quei diritti di riunione e di libertà di manifestazione del pensiero che la nostra Costituzione democratica prevede agli articoli 17 e 21.

(3-02409)

(21 gennaio 1998).

(Sezione 4 – Campagna contro la tossicodipendenza)

D) Interrogazione:

GASPARRI. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha annunciato l'avvio di una campagna di prevenzione in materia di tossicodipendenza, basata sullo slogan « fatti furbo, non farti male » e comprendente un invito a non compiere eccessi;

se non appaia ambiguo o se non sia volutamente ambiguo il testo del messaggio, poiché, anche alla luce degli orientamenti del Governo che si dice pronto a depenalizzare la cessione gratuita di droga, il messaggio potrebbe essere così interpretato: fatti, nel senso di farsi una dose di sostanze stupefacenti, cioè di assumerla, in maniera furba, e poi non farti male, nel senso di non assumere droghe con modalità non corrette, perché questa interpretazione più che plausibile, trasforma la campagna anti-droga in una campagna per un uso politicamente corretto della droga stessa, come si evince dalla frase della campagna, che si limita a biasimare gli eccessi e non lo stesso uso della droga —:

se le considerazioni di cui in premessa non debbano indurre il Governo a sospendere l'ambigua campagna annunciata e a diffondere chiari messaggi contro ogni modalità di uso della droga, senza giocare con le parole, visto che non si può giocare con le vite dei tossicodipendenti e dei giovani.

(3-02265)

(24 aprile 1998).

(Sezione 5 – Iniziative per i senza tetto)**E) Interrogazione:**

SBARBATI. — *Ai Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

su tutti i quotidiani nazionali è comparsa la triste vicenda di una giovane mamma senza casa e del suo convivente che sono stati denunciati a Bologna per abbandono di minore per avere lasciato il loro bimbo, durante la notte, ad una coppia di *clochard* perché loro almeno avevano una coperta;

questo episodio ripropone con forza la realtà drammatica delle migliaia di senza casa che affollano le nostre città ed il cui destino è spesso affidato all'opera esclusiva delle associazioni del volontariato e di cui ci si ricorda solamente durante le festività comandate o peggio ancora per promozioni pubblicitarie a basso costo, così come hanno fatto una nota catena di *fast food* o lo stilista che si è inventato il giaccone sacco a pelo;

quanto accaduto a Bologna è giustamente all'esame del tribunale dei minori, ma quello che appare dalla lettura dei giornali è che la mamma, pur vivendo in uno stato di profonda povertà determinato dalla mancanza di una casa e di un lavoro, non avesse nessuna intenzione di abbandonare suo figlio, ma che piuttosto le sembrasse naturale farlo dormire in un posto più riparato e caldo —:

se non sia opportuno, qualora fosse accertata la non volontà di abbandono del minore da parte della madre, attivare i servizi sociali competenti affinché alla signora, al suo convivente ed al bambino sia data la possibilità di avere un alloggio e tutto l'aiuto necessario per potere condurre una esistenza più dignitosa;

quali iniziative politiche e sociali si intendano intraprendere per restituire dignità umana a queste persone emarginate, con particolare riferimento alle eventuali famiglie con figli, riuscendo nel contempo

a restituire a tutti i cittadini le aree dove gli stessi trovano rifugio e che sono allo stesso tempo le zone più abbandonate delle città, zone nelle quali agisce e prospera la microcriminalità. (3-02096)

(18 marzo 1998).

(Sezione 6 – Pratica dell'infibulazione)**F) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il settimanale *il Borghese* n. 15 del 22 aprile 1998, alla pagina 37, propone ai lettori un tristissimo servizio circa la pratica, in Italia, della mutilazione degli organi genitali femminili per privare la donna del piacere e renderla schiava;

non soltanto tale pratica viene esercitata in Italia, ma, in considerazione del fatto che tale disumana attività non è perseguita penalmente nel nostro Paese, si è appreso che giungono africani dalla Francia e dall'Inghilterra per mutilare impunemente in Italia le loro figlie;

il Ministro per la solidarietà sociale avrebbe inopinatamente dichiarato di « essere pronta a inserire il dramma della mutilazione sessuale all'interno della nuova legge sull'immigrazione, ma la richiesta deve arrivare dalle comunità che vivono nel nostro Paese »;

richiesto di spiegazioni, il Ministro interrogato avrebbe così giustificato la propria posizione: « L'infibulazione è una pratica che agli occhi di noi occidentali appare come una barbarie su bambine indifese, ma non dobbiamo dimenticare che in molti Paesi dell'Africa è vissuta come irrinunciabile identità culturale e come atto d'amore »;

è bene ricordare che le mutilazioni genitali femminili più diffuse sono l'escis-

sione (amputazione del clitoride e piccole labbra) e l'infibulazione, sempre associata all'escissione, che comporta l'asportazione parziale delle grandi labbra;

ogni anno più di due milioni di bambine subiscono tali orrende mutilazioni ed appare disdicevole ed inaccettabile che detta pratica possa essere eseguita, senza conseguenze, in Italia;

a fronte di tale vero e proprio « sterminio sessuale » appare del tutto inadeguata — se rispondente a verità — la posizione assunta dal Ministro per la solidarietà sociale —:

se le dichiarazioni del settimanale *il Borghese* rispondano a verità;

in caso affermativo, in base a quale principio l'introduzione nella nostra nor-

mativa di carattere penale sia subordinata ad una specifica richiesta delle comunità straniere;

in virtù di quale ragionamento un Ministro della Repubblica, indipendentemente dalle regole tribali, possa accettare l'aberrante logica dell'asportazione del clitoride e delle piccole labbra come « atto d'amore »;

quali siano le istruzioni adottate e le iniziative assunte per far cessare, in attesa di una specifica normativa, una pratica tanto disumana e tanto impressionante;

quale possa essere, analogicamente, la posizione del Ministro interrogato nell'ipotesi in cui approdasse nel nostro Paese una comunità dedita alla pratica del cannibalismo.

(3-02252)

(23 aprile 1998).

PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA ED ALTRI; PALUMBO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; POLI BORDONE ED ALTRI; MUSSOLINI; BURANI PROCACCINI; CORDONI ED ALTRI; GAMBALE ED ALTRI; GRIMALDI, SAIA ED ALTRI, MELANDRI ED ALTRI; SBARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; CONTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI; PROCACCI E GALLETTI; MAZZOCCHIN ED ALTRI: INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 235-BIS DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE (414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755)

(A.C. 414 — sezione 1)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

**CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE**

ART. 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità inspiegata dopo due anni di tentativi di procreazione, tenuto conto anche della salute e dell'età della donna, ovvero ai casi di sterilità o di infertilità con causa accertata comunque certificate.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi;

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di invasività;

b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno invasivi;

c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito solo qualora non possa procedersi all'utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo o qualora sia accertata la sussistenza di gravi malattie ereditarie o infettive trasmissibili, nel rispetto dei principi di cui al comma 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito

solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità e di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità ed infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di invasività;

b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno invasivi;

c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 8.

3. È consentito solo il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo.

Testo alternativo del relatore di minoranza Cè.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole: Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1.

4. 45. Maura Cossutta, Buffo, Saia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito:

a) solo quando viene utilizzato il patrimonio genetico della coppia;

b) nei casi accertati e certificati di impedimento permanente alla procreazione naturale, quando non sia possibile rimuovere diversamente le cause impeditive della procreazione;

c) tutela dell'embrione dal momento del concepimento.

4. 100. Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4. 16.

All'emendamento 4. 16., sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nei casi accertati e certificati d'impedimento permanente alla procreazione naturale;

0. 4. 16. 1. Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito:

a) solo quando viene utilizzato il patrimonio genetico della coppia stessa;

b) nei casi di sterilità inspiegata dopo 5 anni di tentativi di procreazione;

c) quando sia accertata e certificata la impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione.

4. 16. Carlesi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito nei casi accertati e certificati di impedimento permanente alla procreazione naturale

4. 41. Mussolini.

Al comma 1 sopprimere la parola: altrimenti.

4. 58. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ed è comunque *fino a:* tentativi di procreazione.

4. 18. Taradash, Calderisi.

Al comma 1 sostituire le parole da: in spiegata dopo due anni *fino alla fine del comma con le seguenti:* e di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

4. 17. Cè.

Al comma 1, sopprimere le parole: dopo due anni di tentativi di procreazione.

4. 46. Valpiana, Saia.

Al comma 1, sostituire le parole: due anni *con le seguenti:* quattro anni.

4. 2. Mantovano, Conti, Selva, Gramazio, Carlesi.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche

4. 47. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1, sostituire le parole: della donna *con le seguenti:* della coppia.

4. 19. Taradash, Calderisi.

Al comma 1, dopo le parole: della donna *aggiungere le seguenti:* e quando sussistono tutti i requisiti richiesti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184

4. 59. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1, sostituire la parola: comunque *con la seguente:* sempre.

4. 49. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le tecniche di procreazione medicalmente assistita possono essere adottate unicamente mediante l'impiego di gameti provenienti dalla coppia di coniugi che ne ha fatto richiesta

4. 50. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) tutela della vita umana sin dal suo inizio.

4. 13. Giacalone, Scantamburlo, Duilio, Cananzi, Corsini, Gambale.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) tutela dell'embrione umano quale essere umano sin dal momento del concepimento che ha diritto alla vita, alla famiglia e all'identità genetica e psicologica.

4. 51. Pivetti, Bastianoni

Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) tutela dell'embrione sin dal momento del concepimento

4. 60. Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 8 e 9.

4. 9. Volontè, Manzione.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 20, sopprimere il comma 3.

4. 40. Boccia, Izzo.

Sopprimere il comma 3.

* **4. 20.** Garra.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 4.** Guarino.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 5.** Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Filocamo, Porcu.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 7.** Volontè, Manzione.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 21.** Cordoni.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 8.** Buffo, Grignaffini, Bandoli, Fumagalli, Salvati, Chiavacci, Dameri.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 52.** Pivetti, Bastianoni.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 53.** Valpiana, Saia, Maura Cossutta, Nardini.

Sopprimere il comma 3

- * **4. 22.** Carlesi.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 14.** Casini, Giovanardi, Lucchese, Follini, Baccini, Galati, Peretti, D'Alia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

È consentito solo il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 è punito con la reclusione da 4 a otto anni e con la multa da lire 50 milioni a 200 milioni.

- 4. 23.** Cè.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

- * **4. 6.** Buttiglione, Mastella, Volontè, Manzione, Sanza.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

- * **4. 11.** Fioroni, Servodio, Scantamburlo, Giacalone, Polenta, Cananzi, Duilio, Guarino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

- * **4. 24.** Casini, Giovanardi, Lucchese, Follini, Baccini, Galati, Peretti, D'Alia.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

- * **4. 25.** Cananzi, Corsini, Gambale.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Non è ammesso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

- * **4. 42.** Detomas, Brugger, Caveri, Widmann, Zeller.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Non è consentito il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

* **4. 54.** Pivetti, Bastianoni.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. La procreazione medicalmente assistita è effettuata esclusivamente mediante l'uso di tecniche di tipo omologo.

4. 56. Chiusoli, Stelluti, Maselli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. La donna coniugata o convivente può accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita a condizione che il coniuge o il convivente sia informato secondo modalità definite con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2.

4. 55. Maura Cossutta, Buffo, Saia.

Al comma 3 sostituire le parole da: è consentito fino alla fine del comma con le seguenti: non è consentito.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 è punito con la reclusione da 4 a otto anni e con la multa da lire 50 milioni a 200 milioni.

4. 26. Cè.

Al comma 3 dopo le parole: è consentito aggiungere le seguenti: solo ai coniugi uniti

in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e.

4. 57. Pivetti, Bastianoni

Al comma 3, dopo la parola: omologo, aggiungere le seguenti: o queste ultime siano particolarmente invasive.

** **4. 29.** Signorino, Bandoli, Grignaffini, Mancina, Chiavacci, Buffo.

Al comma 3, dopo la parola: omologo, aggiungere le seguenti: o queste ultime siano particolarmente invasive.

** **4. 30.** Cordoni.

Al comma 3, sopprimere le parole da: o qualora sia accertata fino alla fine del comma.

* **4. 10.** Procacci.

Al comma 3, sopprimere le parole da: o qualora sia accertata fino alla fine del comma.

* **4. 12.** Scantamburlo, Duilio, Polenta, Servodio, Giacalone, Cananzi, Fioroni.

Al comma 3, sopprimere le parole da: o qualora sia accertata fino alla fine del comma.

* **4. 27.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

Al comma 3, sopprimere le parole da: o infettive fino alla fine del comma.

4. 28. Manzione.